

TORNATA DEL 25 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Relazione sul progetto di legge per reintegrare nelle loro pensioni i militari del primo impero francese* — *Relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali con altre nazioni* — *Si passa all'ordine del giorno sulle due petizioni contro i collegi nazionali* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le pensioni militari* — *Relazione della Commissione sugli emendamenti ad essa inviati* — *Mozione del deputato Tecchio* — *Relazione della Commissione sull'articolo 26 ad essa rinviato* — *Approvazione dell'aggiunta dei deputati Valerio L. e Michelini* — *Emendamenti dei deputati Tecchio e Michelini all'articolo 28* — *Approvazione degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38* — *Emendamenti del regio commissario e del deputato Quaglia all'articolo 39* — *Osservazioni su questo dei deputati Mellana e Chiò* — *Approvazione degli articoli 39, 40, 41 e 42* — *Emendamento dei deputati Cavallini e Franchi all'articolo 45* — *Approvazione* — *Discussione della tabella delle pensioni* — *Emendamenti del deputato Dabor-mida in favore dei luogotenenti e sottotenenti* — *Osservazioni dei deputati Jacquemoud Antonio sui veterinarii* — *Schiarimenti del regio commissario* — *Obbiezioni del deputato Mellana* — *Osservazioni e proposizione del deputato Serpi per i cavalleggieri di Sardegna* — *Rinvio alla Commissione della tabella nella parte relativa al grado di sottotenente* — *Discussione generale sul progetto di legge per sovvenzioni ai danneggiati dall'ultima guerra* — *Mozione del deputato Cavallini pel pagamento delle requisizioni* — *Opposizioni dei deputati Cagnardi, Mellana e Iosti al progetto di legge* — *Spiegazioni del relatore Piccon.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

CAVALLINI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2471. Tournon avvocato Giovanni chiama l'attenzione della Camera sopra i frequenti furti di campagna che si commettono impunemente, e sulla convenienza che i prezzi delle derrate siano conservati in quella giusta misura da non recar troppo danno nè al possidente, nè alle classi povere.

2472. Il Consiglio comunale di Tulu (Sardegna) chiede sia impartita a quel comune la facoltà accordata ai comuni di prima classe di avere un esattore particolare per i proventi e contributi sotto la sorveglianza del Governo ed amministrazione comunale.

2473. Lo stesso ricorre perchè venga sollecitato l'intendente della provincia a far conoscere a quell'amministrazione comunale i fondi di sua pertinenza per poter approvare il bilancio del corrente anno.

2474. Lo stesso fa istanza perchè il vescovo di quella diocesi sia costretto di provvedere a sue spese dell'alloggio e del vitto il predicatore quaresimale e due vice-parroci, sgravando il comune di siffatta spesa che prima d'ora era a carico del vescovo.

2475. Vari abitanti del comune di Tuviers vedendo come sia mal interpretata dall'autorità della Savoia la legge municipale, invitano la Camera a provvedere perchè venga dichiarato libero il commercio dei commestibili e delle bevande, assoggettandolo ad un semplice diritto di patente, e facoltativo a ciascuno di aprire alberghi nei luoghi forniti d'acque minerali.

2476. Giordano Antonio, residente a Roccaione, e Giraud Pietro residente a Borgo San Dalmazzo, antichi militari del Governo francese, chiedono di essere reintegrati nelle loro pensioni cogli arretrati porgendo i documenti comprovanti i prestati servizi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato dottore Cavalli fa omaggio alla Camera di due copie d'una sua operetta intitolata: *Cenni storici sulla valle di Vigizzo.*

Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Lanza domanda un congedo di dieci giorni.

(La Camera accorda.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RISTABILIMENTO DELLE PENSIONI MILITARI CONCEDUTE DAL CESSATO GOVERNO FRANCESE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazioni di Commissioni che sono in pronto.

DI REVEL, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 421.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI COLLE POTENZE CHE OFFERIRANNO RECIPROCIÀ.

TORELLI, relatore. Depongo sul banco della Presidenza la relazione della Commissione creata per l'esame del progetto di legge sui diritti differenziali, e chieggo che la Camera voglia dichiararne d'urgenza la discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 331.)

CORSI. C'è la legge relativa al porto di Savona che è stata dichiarata egualmente d'urgenza, e quest'urgenza è stata dichiarata prima dell'attuale. In conseguenza faccio istanza presso la Camera perchè la sua discussione sia posta all'ordine del giorno prima.

PRESIDENTE. Vi hanno molte discussioni dichiarate d'urgenza. Vede quindi la Camera la necessità di occuparsi con tutta alacrità.

BERTINI. Ho chiesto la facoltà di parlare per pregare la Camera a voler anche dichiarare d'urgenza, e far mettere all'ordine del giorno, subito dopo terminata la discussione della legge sulle pensioni dei militari, quella testè riferita dal deputato Revel per il reintegroamento ai militari della pensione stata loro concessa dal Governo francese. Quasi tutti costoro, carichi di anni e di acciacchi, per le disastrose campagne napoleoniche, incapaci di procacciarsi il pane a sè ed alla famiglia, stanno aspettando colla massima impazienza ed a braccia aperte di venir reintegrati nella pensione guadagnata con tante fatiche e disagi, e che loro di diritto compete, essendone stata fatta la liquidazione colla Francia che ne somministrò i fondi nel 1814. Questo aumento di pensione, unito a quello di cui ora godono, arrecherà un conforto agli infelici postulanti che benediranno i deputati per aver votata questa legge.

PRESIDENTE. Prosegue la discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni militari.

ORDINE DEL GIORNO SOPRA DUE PETIZIONI RELATIVE AI COLLEGI NAZIONALI.

CADORNA. Rappresento al signor presidente che mi parrebbe più regolare di mettere prima in votazione le conclusioni sulle ultime due petizioni che furono riferite sabato, date alla Camera in odio dei collegi nazionali, conclusioni che non sono state votate perchè in fine della discussione la Camera non si trovava più in numero. . . .

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono per l'ordine del giorno. Non essendovi stata nessuna opposizione. . . .

CADORNA. Proporrei di dire: *adottando i motivi della Commissione, la Camera passa all'ordine del giorno.*

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa redazione d'ordine del giorno motivato.

(La Camera approva.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI MILITARI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari.

Ricorda la Camera come furono rinviati alla Commissione

gli articoli 18 e 26. Giova ora intendere il suo parere in proposito. Il relatore ha la parola per riferire l'opinione della Commissione relativamente all'articolo 18.

PETITTI, relatore, dà lettura della detta relazione supplementare, e del seguente articolo (Vedi vol. *Documenti*, pag. 330):

« Art. 18. Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo.

« Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tal computo però le campagne fatte all'estero non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. »

TRCCHIO. Per rendere più agevole la disposizione del nuovo articolo della Commissione, il quale debb'essere altresì raffrontato cogli emendamenti dianzi proposti in questa materia, mi pare che si potrebbe adottare il partito di mandare alle stampe, e quindi distribuire ai deputati la relazione letta testè dal signor relatore. Quantunque io non abbia avuto parte nell'emendamento proposto da alcuno degli onorevoli miei amici, credo che anch'essi avranno d'uopo di studiare l'argomento sotto i vari aspetti nei quali venne presentato dal relatore, e così porsi in grado di rispondere a quelle osservazioni di esso signor relatore che per avventura o non sono fondate, o non sono opportune.

Il relatore, censurando siccome *inutile* l'articolo che toglierebbe le pensioni a coloro i quali prendessero servizio contro la libertà e l'indipendenza d'Italia, ha detto (e pur troppo è vero) che in questi tempi, tranne che nel nostro Stato, non evvi nè libertà, nè indipendenza in alcuna parte d'Italia.

Quanto all'indipendenza non è da guardare solo al presente ma sì all'avvenire; e prima che termini la vita della legge che ora discutiamo non è impossibile che il sentimento della indipendenza torni a commuovere i popoli. Io per me, quanto più veggio i Governi stranieri opprimere i popoli, tanto più spero che il sentimento della nazionalità non abbia a rimanere lungo tempo muto ed inerte. D'altro lato la libertà che non è esercitata in fatto, è almeno riconosciuta in diritto presso tutti gli altri Governi d'Italia; persino l'Austria ha proclamata la Costituzione del 4 marzo 1848 anche pei popoli Lombardo-veneti. Non mi pare che sia molto improbabile che in qualcuna delle provincie d'Italia si sollevi più o meno tosto qualche impresa in favore della libertà.

Per conseguenza il motivo addotto in proposito dal signor relatore, secondo il mio avviso, non reggerebbe.

Per verità confesso ch'io non vedrei la necessità di adottare l'articolo in questa parte proposto dai miei onorevoli amici; mi ripugna l'animo al pensare che possa esservi un militare italiano che voglia portare l'armi in una qualsiasi parte d'Italia contro la libertà e l'indipendenza alla quale tutti hanno diritto e dovere di concorrere; e quindi non amerei che un articolo della presente legge prevedesse espressamente un caso sì lontano da ogni verosimiglianza, e sì contrario alle speranze che fondiamo sul nostro esercito. Ma quantunque io non sia l'autore nè il fautore dell'articolo, stimo ragionevole che venga accordato e ai proponenti e a tutti i deputati il tempo occorrente a prendere cognizione piena e precisa delle varie ragioni addotte dalla Commissione nella molto elaborata sua relazione. Adottando quindi i pre-

cedenti della Camera, propongo che la relazione e l'articolo e gli emendamenti siano mandati a stamparsi, acciocchè un altro giorno possa essere meglio istruita e meglio condotta la discussione.

Non c'è urgenza di discutere oggi un tale articolo, dacchè la Camera ha già deciso di tenerlo in pendente, ed ha intrapreso il discorso e la votazione di altri articoli appartenenti ad altre sezioni. La mia proposta adunque, lungi dal dar occasione ad un qualsiasi ritardo, potrà risparmiarci e tempo e parole se prenderemo in esame l'articolo dopo aver letto e meditata la relazione.

PRESIDENTE. Credo che non possa appoggiare la sua proposta agli usi precedenti di questa Camera. Generalmente quando si rimanda alla Commissione un emendamento onde essa lo esamini, essa riferisce poi la sua opinione alla Camera in proposito; ma per l'ordinario si procede anche tosto alla relativa discussione. Tuttavia consulterò la Camera. . .

DABORMIDA. Domando la parola contro la proposta del deputato Tecchio, e farò una brevissima osservazione.

Se il relatore della Commissione a vece di leggere l'avviso della Commissione lo avesse esposto a voce, i deputati lo avrebbero ascoltato, e quelli che non ne avessero approvate le considerazioni le avrebbero combattute; e sarebbe succeduto per questa sua relazione che ha fatto per iscritto ciò che succede in tutte le nostre discussioni, che si discute e poi si delibera. Se l'onorevole deputato Tecchio non ha capito qualche argomento, se qualcheduno vuol chiedere al signor relatore di spiegare i motivi della Commissione per respingere l'emendamento, sta il diritto di ciascun deputato; ma non credo sia il caso di considerare la sua relazione come una relazione di legge, e quindi stamparla prima di discuterla.

VALERIO E. Io appoggio la proposta del mio amico deputato Tecchio. Starebbe la ragione esposta dall'onorevole nostro presidente e dal signor generale Dabormida, se la Camera avesse già votato preventivamente il principio contenuto nell'articolo di legge proposto dalla Commissione e nell'emendamento proposto dagli onorevoli deputati Bertolini e Tecchio. Invece faccio osservare che la Camera non ha per ancora presa veruna deliberazione ed ha rimandato alla Commissione sia l'articolo della Commissione, sia la proposta del signor Bertolini e del signor Tecchio, coll'incarico di proporre una redazione confacente; ma rimane da discutersi e da votarsi il principio. Le considerazioni svolte dall'onorevole signor relatore della Commissione sono molto gravi e sono complesse.

Esso ha guardata la questione sotto vari aspetti, ed ha formulato l'articolo in modo che potrebbe formare una legge di per sé stesso. Tutti questi motivi fanno sì che noi, i quali non siamo preparati, che non abbiamo assistito alle discussioni, le quali ebbero luogo nel seno della Commissione, non ci sentiamo in grado di poter discutere con cognizione di causa un così grave argomento, un argomento il quale può esercitare una grande influenza sull'avvenire dell'armata italiana. Chiedo quindi, e credo che la Commissione non vorrà in ciò dissentire, chiedo che sia accettata la proposta di stampa della relazione della Commissione, anche sul riflesso che rimangono ancora moltissimi articoli di questa legge da discutere, che non pare probabile che dentro oggi possiamo terminarla, e che quindi ne viene nessun ritardo alla votazione dell'insieme della legge. (Sì! sì!)

TECCHIO. Dirò una parola semplicemente in risposta al generale Dabormida, il quale ha detto, mi pare, che la mia proposizione dipende dal non avere io fatto attenzione a ciò che ha letto il signor relatore. . .

DABORMIDA. No! no!

TECCHIO. Io sono stato attentissimo alla lettura della relazione, per questo ho confutato taluno dei suoi argomenti, per questo ho vedute le difficoltà della materia, e il bisogno che la relazione sia sottoposta agli occhi di tutti gli onorevoli nostri colleghi. L'argomento è di gravissima importanza, ed è tale che, siccome a ragione osserva il deputato Valerio, potrebbe fare una legge da sé. Non veggio quindi motivo perchè non debba essere ordinata la stampa, la quale, secondo il regolamento, dovrebbe verificare ogni volta che sono proposti emendamenti di questa fatta. Se per la stampa dovessimo incorrere in una perdita di tempo, io sarei d'accordo coll'onorevole signor generale Dabormida, perchè pur troppo volgono parecchi giorni da che ci occupiamo di questa legge; ma qual premura di discutere quest'argomento piuttosto oggi che domani, se oggi abbiamo già altri articoli da esaminare, e se domani, essendo meglio preparati, potremo forse discutere meglio e più sollecitamente che oggi?

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del signor deputata Bertolini, e quello che propone in oggi la Commissione in rettificazione della prima proposta, e quindi porrò ai voti la questione sospensiva proposta dal deputato Tecchio. Domando prima se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'emendamento Bertolini è così concepito:

« Art. 18. Il servizio attivo prestato in altre armate regolari anteriormente alla promulgazione della presente legge da militari italiani che fanno parte dell'esercito nazionale, sarà loro calcolato allora soltanto quando essi abbiano 15 anni di servizio nello stesso esercito.

« Posteriormente a questa legge si terrà conto di simile servizio soltanto ai nazionali autorizzati.

« In nessun caso però le campagne fatte servendo nelle altre armate daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24.

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e la indipendenza d'Italia. »

Quello proposto dalla Commissione è così concepito:

« Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale, anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà ragguagliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. Il servizio prestato in tale armata da militari che saranno ammessi nell'esercito posteriormente alla promulgazione di questa legge, sarà tenuto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato 20 anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tale computo però le campagne non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. »

Pongo ai voti la proposta dei deputati Tecchio e Valerio, cioè che si debba prima stampare la relazione della Commissione e sospendere intanto la discussione dell'articolo 18.

(La Camera adotta la questione sospensiva.)

TECCHIO. Domando la parola per fare un'avvertenza al signor relatore e al commissario regio. L'onorevole cavaliere Gerbino deputato di Saluzzo, alla quale provincia io pure ho l'onore di appartenere per ragione del mandato conferitomi dai miei elettori, mi scrive una lettera, della quale leggo alla Camera il brano che segue:

« Con regio biglietto 14 luglio 1853, si dispone che, i medici e chirurghi civili, i quali faranno debitamente risultare di avere per lo spazio di 40 anni consecutivi, senza interruzione alcuna, prestata l'opera loro in un presidio a pro della truppa, potranno aspirare ad una pensione di riposo

proporzionata ai servizi, e che non potrà mai eccedere le lire 400. »

Nota il cavaliere Gerbino che il servizio indicato nel regio biglietto 1835 si fa quotidianamente; ed a buona ragione soggiunge che a molti dei detti medici e chirurghi potrebbe fare cattivo senso il vedere che nel presente progetto di legge, mentre si provvede a tutti i casi che meritano una pensione per titolo di servizi militari, sia stato ommesso qualunque provvedimento consentaneo alle prescrizioni del succitato regio biglietto.

Pregherci quindi la Commissione e il signor commissario regio di voler concertarsi in proposito, e se il credono, proporre un'aggiunta alle disposizioni generali di questa legge; in caso contrario, mi troverei in debito di proporre l'aggiunta io medesimo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole deputato Tecchio, e sarà presa in considerazione.

PRESIDENTE. Intende di proporla in questa legge stessa o farne una legge a parte?

DI PETTINENGO, commissario regio. Desidero prima che si venga al fine della presente discussione di fare poi una proposta analoga a quanto ha accennato il deputato Tecchio.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione per riferire sull'aggiunta relativa all'articolo 26 ad essa rinviata.

PETTITI, relatore. Come già dissi nella tornata del 22, non fu menomamente intenzione del Ministero e della Commissione di eccettuare dai vantaggi dell'articolo 12 la brigata operai, gli ufficiali, sott'ufficiali, capi e sotto-capi addetti agli stabilimenti speciali del corpo d'artiglieria; perocchè tal beneficio essendo accordato a motivo appunto della specialità dell'arma, gl'individui di cui si tratta hanno diritto di godere quanto gli altri tutti del corpo.

La Commissione riconosce però che giova togliere ogni dubbio al proposito.

Siccome l'articolo 26 in discorso contiene l'eccezione ad un beneficio, così è necessario che indichi in modo preciso le persone che debbono soffrire di tale esclusione; nè basta al proposito un'espressione vaga, mediante un successivo correttivo, dacchè sarebbe, come già disse l'onorevole deputato Michelin, un'eccezione ad un'eccezione.

Quest'articolo fu votato in modo condizionale soltanto, senza voler pregiudicare le modificazioni che potesse arrecarvi l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Valerio; la Commissione crede quindi di potervi proporre una nuova redazione dell'articolo, mercè cui si troveranno in esso indicate tutte le persone eccettuate dai vantaggi degli articoli 12 e 24 senz'altro vi possa rimaner dubbio riguardo alle persone patrocinate dall'onorevole Valerio; cosicchè si otterrebbe l'intento che questo deputato si era prefisso adottando però una redazione più conforme allo stile legislativo.

« Art. 26. Sono eccettuate dai vantaggi assegnati dagli articoli 12 e 23 ai corpi speciali, i veterinari, i capi sarto, calzolaio, sellaio, morsaro, i maniscalchi, i sellai, il trombettiere maggiore, il capomusica, il sergente ed i caporali tamburini, i tamburini, i trombettieri ed i vivandieri. »

VALERIO L. Accetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Domando se questa redazione proposta dalla Commissione è appoggiata.

(È appoggiata.)

MENABREA. Je demanderais à monsieur le commissaire royal s'il existe encore dans l'armée différents corps d'ouvriers, tel que boulangers et autres, qui ont été créés pour le

service des dernières campagnes. Il me semble que si on ne les cite pas dans cet article, on pourrait les comprendre parmi ceux qui jouissent des avantages accordés.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ho l'onore di far osservare all'onorevole deputato Menabrea, che gli operai ai quali egli accenna, non fanno parte delle armi e corpi dei quali è quistione all'articolo 11, ma bensì del corpo delle sussistenze militari; epperò non parmi sia qui il caso di farne parola.

PRESIDENTE. Nasce però una difficoltà da questa redazione. La Camera ha già votato nella tornata di venerdì l'articolo 26 tal quale fu presentato nel progetto di legge. Il signor deputato Valerio poi propose un'aggiunta la quale fu rimandata alla Commissione per un relativo esame.

Ora la proposta della Commissione porterebbe una nuova redazione di tutto l'articolo 26, dimodochè bisognerebbe rinvenire sopra la votazione già fatta precedentemente.

PETTITI, relatore. Mi pare che si era votato in modo condizionale.

PRESIDENTE. Mi perdoni, si era votato primieramente l'articolo, e poi si sospese la votazione dell'aggiunta proposta dal signor Valerio, perchè non vi era redazione che soddisfacesse alla Camera. Ora con questa nuova redazione si viene a riformare intieramente l'articolo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il signor presidente mi permetterà di dichiarare come io fossi nell'opinione che sulla fine della seduta di venerdì si fosse bensì approvata la massima dell'articolo, ma che non ne fosse state approvate le disposizioni, e che non si fosse stabilito intorno alle specialità degli operai che si voleva notare come non eccettuati fra quelli ammessi al beneficio dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Qualunque sia l'opinione del signor commissario regio, il fatto sta che si votò precisamente l'articolo della legge, e poi si trattò di modificarlo onde spiegare che questo articolo di legge non apparteneva a certe individualità dell'esercito; ed è sopra questa redazione proposta dal signor Valerio che si doveva riaprire la discussione, e che la Commissione fu interrogata.

DABORMIDA. Realmente l'articolo è stato votato; io credo che fare delle eccezioni a queste eccezioni non sarebbe troppo logico. Stimerei che sarebbe più conveniente il fare una aggiunta in cui si stabilisce la relativa differenza tra i capi operai e gli operai. Così mentre darebbersi una spiegazione precisa dell'articolo votato, non dovremmo rinvenire sopra la votazione già seguita.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione propone di aggiungere all'articolo 26, quale fu già votato, il seguente alinea:

« Sono eccettuati dai vantaggi assegnati negli articoli 12 e 13 ai corpi speciali, i veterinari, i capi sarto, calzolaio, sellaio, morsaro, i maniscalchi, i sellai, il trombettiere maggiore, il capomusica, il sergente, i caporali tamburini, i tamburini, i trombettieri ed i vivandieri. »

Si aggiungerebbe ora, secondo la proposta del generale Dabormida, « sono capi operai, i capo-sarti, i capo-sellai, e i capo-morsai, ed il capo-calzolaio; sono operai i sellai. »

VALERIO L. La redazione proposta dall'onorevole generale Dabormida non mi pare accettabile. Le parole traggono seco la loro significazione: gli operai sono operai; e volere distinguere gli uni con questa denominazione togliendola agli altri, genera confusione e peggiora.

Nello stesso interesse della redazione della legge, io credo che la prima mia proposta emendata dal deputato Michelin sia migliore di quella ora presentata. Ciò faccio osservare,

non già per amore di autore, ma perchè parmi sia veramente più conveniente.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio aveva proposta la seguente radazione:

« Non sono compresi in questa indicazione la brigata operai, ufficiali e sott'ufficiali, capi e sotto-capi operai addetti agli stabilimenti speciali del corpo d'artiglieria e del genio. »

Il deputato Michelini aveva invece di queste parole, proposto: *Godranno tuttavia dei suddetti vantaggi, ecc.*

Pongo ai voti per la prima la radazione quale fu proposta dal deputato Valerio ed emendata dal deputato Michelini, così concepito:

« Godranno tuttavia dei suddetti vantaggi la brigata operai, gli ufficiali e sott'ufficiali, capi e sotto-capi operai addetti agli stabilimenti speciali del corpo d'artiglieria, e del corpo del genio. »

(La Camera approva.)

Succede l'articolo 27 così concepito:

« Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato hanno diritto ad una pensione annua, eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui. Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto d'accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siensi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie. »

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 28 proposto nella seguente forma:

« I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati qualora sieno altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione.

« La pensione dei figli giunti a maggiore età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni. »

TECCHIO. Domanderei al signor relatore ed al commissario regio per qual ragione abbia limitato questi vantaggi alle figlie ed ai figli *nubili*. La legge francese, dalla quale è tratta quella di cui discutiamo, non ammette tale distinzione. Lo scopo della legge è di provvedere alla sorte di quegli infelici, il cui padre morì sui campi di battaglia, od altrimenti per effetto del militare servizio, e non vi è ragione perchè debba dalla protezione della legge andare esclusa la figlia tuttavia minorenni che ha preso marito; questa anzi soventi volte può aver d'uopo del beneficio più che non i figli maschi, ai quali per vantaggiare la propria condizione basta per ordinario una buona educazione.

PETITTI, relatore. Nella prima proposta del Ministero era detto: *le figlie minorenni*; ma poi questa legge, come il signor Tecchio sa, fu esaminata e votata nel Senato dove s'è adottata la presente radazione che la Commissione credette di mantenere.

DI PETTINENGO, commissario regio. Per meglio spiegare la ragione accennata dall'onorevole signor relatore della Commissione, dirò che appunto in quel consesso si stabilì di limitare questo vantaggio alla figliuolanza di coloro che hanno acquistato un diritto alla pensione. Si è molto discusso per sapere se si doveva continuare questa pensione alle figlie nubili senza limite d'età, oppure alle sole figlie nubili e minorenni, e parve che con queste due parole: *nubili e mino-*

renni, si provvedesse dall'un canto ai bisogni di queste figlie, e dall'altro venisse ad essere meno aggravato l'erario.

DABORMIDA. Io appoggio l'emendamento dell'onorevole signor deputato Tecchio, e faccio osservare al signor commissario del Governo che non potrebbe in niun modo soffrire l'erario dalla soppressione delle parole *nubili* alcun danno, poichè la parte cui cesserebbe di aver diritto la figlia che si marita, tornerebbe ad utile degli altri fratelli o sorelle minorenni. Non essendovi vantaggio per il Governo, perchè immischiarsi negli interessi delle famiglie? Lasciamo alla figlia che si marita il disporre di quanto lo Stato per un sacro dovere le dà pei servigi resi da suo padre; se si mariterà bene, e vorrà cedere la sua parte ai fratelli, lo farà; ma lasciamole il suo diritto anche per una considerazione morale, perchè non sia per un gretto vantaggio di alcuni anni di pensione che venga a perdere l'occasione di maritarsi.

NOVELLI. Io credo che la radazione debba sussistere nei proposti termini: la figlia quando si marita cessa di far parte della famiglia paterna e passa in quella del marito; quindi i giureconsulti dicono che la donna nel maritarsi è fine della famiglia del padre e diventa principio di un'altra. D'altronde il marito dee provvedere alla condizione della moglie e non vi ha ragione per cui una donna che si mariti prenda sussidii dalla famiglia del padre.

Questa è la ragione per cui non si vuole comprendere le figlie che passano a nozze.

PRESIDENTE. Pregherei il signor deputato Tecchio di formulare il suo emendamento.

TECCHIO. Non consisterebbe che nella soppressione della parola *nubili*. Mi pare che tale soppressione sarebbe ragionevole per le considerazioni che addusse l'onorevole generale Dabormida. Poco importa che le figlie escite dalla famiglia del padre mutino cognome; esse non perdono i diritti del sangue, e la pensione di che parliamo non è altro che una retribuzione assegnata dallo Stato ai figli e figlie del militare pei servigi che questi ha prestato offrendo il suo sangue allo Stato.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Tecchio è appoggiato.

(È appoggiato.)

DEMARIA. Io credo che non si possa accogliere la proposta dell'onorevole deputato Tecchio, in quanto che in quest'articolo non vi è accennato che si voglia conservare una pensione ai figli dei militari defunti, ma solo che si vuole dare un sussidio. Ma perchè si vuol dare questo sussidio? Per supplire in parte all'appoggio che cessando la pensione che godeva il padre viene a mancare a questi figli. Ora questo appoggio che dava il padre alle figlie quando esse si maritano lo dà il marito; la legge non vuole che sussidiare i figli minorenni o abbandonati, i quali non possono più godere del vantaggio che arrecava loro la pensione del padre. Mi parrebbe pertanto più naturale che, siccome con questa disposizione si è voluto soltanto dare un sufficiente sussidio ai figli di quelli che godevano la pensione e son morti, mi parrebbe più naturale, dico, di sopprimere il secondo alinea di quest'articolo, il perchè io faccio questo dilemma: o col primo paragrafo si assicura un sufficiente sussidio ai figli del defunto, e allora non vi è ragione per aggravare di più l'erario col far passare ancora ad essi quella parte di sussidio che si era accordata ai figli che giungono a maggiore età, o per le figlie che passano a matrimonio; o questo sussidio non è sufficiente, ed allora è d'uopo di aumentarlo in altro modo. Pertanto mi pare che le ragioni per cui si è stabilito questo sussidio possano stare anche senza il secondo para-

grafo: e siccome, dico, la cagione essenziale di questo sussidio cessa per i figli giunti a maggiore età, o per le figlie che passano a marito, proporrei quindi di sopprimere la seconda parte di quest'articolo.

NOVELLI. Io non ho altro ad aggiungere a quanto dissi testè, ed a quanto disse il signor deputato Demaria, salvo che non c'entra per nulla la ragione del sangue. Il motivo per cui si dà questo sussidio si è per aiutare quegli orfani infelici; quando essi non sanno come mantenersi, la patria soccorre ai medesimi; ora, quando una figlia è passata a marito, essa deve essere alimentata dal marito, e le leggi stabiliscono che allora soltanto anche la figlia maritata possa avere ragione di chiedere gli alimenti al padre quando n'è inetto il marito e non altrimenti; invece i figli che sono ancora nella famiglia paterna hanno un naturale diritto di essere mantenuti dal padre stesso.

DABORNIDA. Io non credo prima di tutto che queste pensioni, perchè prendono il nome di sussidio, si debbano riguardare assegnate per carità. Si chiamano sussidi perchè non sono pensioni vitalizie, ma hanno tutto il carattere delle pensioni, ed infatti non si va a cercare se gli orfani che li ricevono siano poveri o ricchi; e la cosa è giusta, perchè sarebbe un umiliarli il far loro portare i certificati di povertà, e d'altra parte il militare che consacra le sue forze e la sua vita al suo paese acquista eguale diritto sia ricco o povero. Ed anzi farò osservare che maggiore è sovente il sacrificio per parte del ricco, perchè generalmente il militare non ha modo di curare i proprii interessi, ed io credo che se si facesse una statistica delle sostanze dei militari, ne risulterebbe che 90 su 100 degli individui che entrano al servizio ne sortono coll'asse paterno diminuito; per conseguenza non è il caso di dare un sussidio per levare la fame come si darebbe un tozzo di pane, ma di consacrare un diritto ai minorenni derivante da quello del padre, diritto che ha la sua utilità di rinfrancare i padri a non essere avari della loro vita, poichè il Governo pensa per la loro figliuolanza. Se è un diritto, perchè se ne vogliono privare le figlie quando si maritano nell'età minorenni, mentre non se ne privano i figli se ottengono impiego prima di giungere alla maggioranza?

Dirò ancora che nelle classi povere 40 o 50 lire annue tre o quattro anni possono facilitare il matrimonio ad una figlia.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Tecchio.

TECCHIO. Anche io volevo censurare la parola *sussidio* adoperata in questo articolo 28. Essa è tradotta materialmente dal francese, ma parmi veramente che la non sia molto propria, nè molto opportuna. Non ostante, siccome questa legge non sembra destinata a far testo di lingua (*Ilarità*), si lasci pure la parola *sussidio*. Del resto non può nè deve ammettersi l'idea che la somma contemplata dall'articolo 28 spetti alla prole a titolo di carità, come suppone il deputato Novelli. Anche questo pagamento è una vera *pensione*, e lo dice la stessa legge, la quale il chiama *un sussidio equivalente alla detta pensione*, cioè alla pensione del padre. Dunque, appunto perchè la somma durante la vita del padre sarebbe pagata interamente a lui, e appunto perchè in mancanza del padre e della madre lo Stato la destina a favore degli orfani minorenni, appunto per questo la si deve devolvere a tali figli senza distinzione di sesso.

FRANCHI. Veramente io amerei meglio parlare nel senso dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Tecchio anzi che sostenere il testo della legge; ma per altro mi pare che vi siano ragioni sufficienti, dalle quali non si debba dipartire, per approvare l'articolo 28 nel modo che fu proposto. Qui pare veramente che la legge abbia considerato sotto

un altro aspetto il vantaggio fatto alla prole diverso da quello sotto il quale considerò nel padre il diritto alla pensione.

Il Governo accordò alla vedova o come ricompensa pel servizio prestato dal marito o come sussidio una pensione per tutta la vita, e ciò perchè ad essa vedova avrebbe dovuto provvedere il marito. Il marito essendo morto pel servizio dello Stato, è necessario che lo Stato, quasi subentrando nelle veci di lui, provveda alla sussistenza della vedova per tutto il tempo in cui essa vive.

Il Governo poi passa a parlare dei figli e per eguali ragioni cerca di provvedere loro, almeno in parte, per il tempo in cui avrebbe provveduto il padre. Ma per quale tempo il padre è più strettamente obbligato a provvedervi? Quanto ai maschi finchè sono in età minorenni e quanto alle figlie finchè passino a matrimonio. Quindi parmi ragionevole che siasi stabilito che quanto ai figli, giunti essi all'età maggiorenni, cessi la pensione, perchè avrebbe cessato pure l'obbligo al padre di provvedervi; e che cessi quanto alle figlie quando passano a marito, perchè in quell'epoca avrebbe anche cessato l'obbligo al padre di provvedere ad esse, per la massima che alla moglie deve provvedere il marito; sembra però consentaneo alla logica che una parte di questa pensione siasi chiamata *sussidio*, perchè non dura per tutto il tempo della vita; ma dura solamente, quanto ai figli, pel tempo in cui sono ancora minorenni, e quanto alle figlie sino all'epoca del matrimonio. Perciò io credo conveniente che questa parte del sussidio o pensione resti a coloro ai quali il padre avrebbe dovuto provvedere se fosse rimasto in vita. Cessando poi nei figli quelle condizioni per le quali avrebbe cessato nel padre l'obbligo di provvedere, è ragionevole cessi l'obbligazione al Governo che in certo qual modo assume in sé le veci del padre.

DEMARIA. Io sono ben lungi dal credere che il diritto che in questo paragrafo si vuole accordare ai figli dei militari defunti sia una pura carità che lo Stato deve usare; io non dissimulo il diritto che lega colui che aveva la pensione alla vedova ed ai figli, ma soltanto dico che questo diritto non è un diritto assoluto come era quello del defunto, e lo prova tra le altre cose in primo luogo la diversa locuzione che, cioè, la parola *sussidio* viene adoperata a vece di *pensione*; in secondo luogo la limitazione che a questo sussidio vuol porre la legge. Se questo fosse un diritto acquistato come quello del padre, certamente non si sarebbe limitata questa pensione all'epoca della maggioranza e a quella del matrimonio e durebbe per tutta la vita, come pel padre; inoltre questo carattere di sussidio mi pare pur dimostrato dalla limitazione al diritto di esso, recata dall'essere o non esistente la madre; se fosse un diritto assoluto dei figli non sarebbe subordinato all'esistenza o non della madre.

Io dico perciò che sebbene abbiano diritto a questo sussidio i figli dei militari defunti, tuttavia questo sussidio deve essere subordinato allo scopo che ha la legge nel darlo; questo è di provvedere ai mezzi di sussistenza che loro mancano colla morte del padre; ora questi mezzi di sussistenza non sono più necessari quando i figli arrivano alla maggior età, o quando le figlie passano al matrimonio; quindi mi pare che sia precisamente il caso di lasciar l'articolo qual è, e di non estendere questo beneficio alle figlie che cessano di essere nubili. Io quindi persisto nella proposta da me fatta.

FAGNANI. Secondo me qui non si tratta di provvedere nel senso esposto dal deputato Franchi.

Le proprietà del padre sono devolute ai figli, il padre guadagna la pensione col sacrificio del proprio sangue, come

diceva il deputato Tecchio, e perciò questa deve essere devoluta ai figli.

FRANCHI. In questo caso mi pare che quanto meno si dovrebbe estendere questo diritto ai figli quando giungono alla maggioranza; o si ammette il principio che tutta la figliuolanza acquista un diritto positivo, ed allora tanto vale che anche i figli quando non sono maggiori acquistino egual diritto per le figlie che passarono a matrimonio; o ammettiamo la massima contraria, ed allora deve cessare il beneficio. Ciò pare che sia più logico.

TECCHIO. Il beneficio della legge deve pure avere un limite. Questo limite è stabilito alla maggioranza; quando uno arriva alla maggior età cessa il beneficio. La questione sta tutta nel vedere se questo beneficio che essendo riconosciuto dalla legge costituisce un diritto, debba dividersi egualmente fra tutti i figli e le figlie, o se invece le figlie dal momento che si maritano lo debbano perdere, e la porzione da esse perduta debba accrescersi a vantaggio degli altri fratelli e sorelle tuttavia nubili e minorenni.

Io non saprei trovare alcun motivo legittimo di questa perdita da un canto, e di questo accrescimento dall'altro lato. Osservava anzi a ragione uno degli onorevoli preopinanti, che codesto sistema potrebbe ritardare qualche matrimonio; io reputo utile alla società l'agevolare piuttosto che no i matrimoni; e quindi insisto nel mio sistema e nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Tecchio, che consiste nella soppressione della parola *nubili* posta nel primo paragrafo di quest'articolo 28. (La Camera non approva.)

Cra viene la proposta del deputato Demaria.

DEMARIA. La ritiro.

MICHELINI. Io proporrei la soppressione delle parole *ad un sussidio equivalente* e direi *avranno ragione alla detta pensione*, ecc. La parola *sussidio* è la prima volta che la troviamo in questa legge; perchè adoperare due parole per indicare la stessa cosa? Adoperiamo dunque la parola *di pensione*. Fatta questa legge, avranno eguale diritto alla pensione gli individui di cui si parla in questo articolo, come tutti gli altri. Non vedo pertanto ragione d'introdurre la parola *sussidi*, la quale indurrebbe a far ravvisare come carità ciò che realmente è il pagamento di un debito; perchè i figli dei militari avranno diritto alla pensione sino alla loro maggiore età nella stessa guisa come l'avranno i militari stessi.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola per dare spiegazione delle parole *pensione* e *sussidio* nel senso loro attribuito in questo progetto di legge.

Per *pensione* è inteso il provvedimento vitalizio che lo Stato fa all'individuo, un compenso dei servizi da esso resi giusta le norme sancite dalla legge, il quale dicesi *sussidio*, quando è soltanto temporaria. Se ella crede che la parola *sussidio* si possa qui interpretare nel senso di provvedimento che possa ferire la delicatezza militare, mi associo con lui onde trovare una parola più conveniente e meglio adattata.

MICHELINI. Io osservo solamente che la parola generica *pensione* esprime, sia una pensione vitalizia che una pensione temporaria. Qui si vede chiaramente dalle prime parole dell'articolo stesso che si parla di una pensione temporaria.

DI PETTINENGO, commissario regio. Invece della parola *sussidio*, si potrebbe proporre la frase *ad una somma* che sarebbe equivalente alla pensione.

GIANONE. Io sono indifferente a che si dica *sussidio*

ovvero *pensione*; ma desidero che si coordini la locuzione della prima parte dell'articolo con quella della seconda.

Nella seconda parte dell'articolo io veggio che l'idea stessa che nella prima parte è espressa colla parola *sussidi* viene espressa colla parola *pensione*. Propongo perciò che si adoperi la stessa locuzione in ambe le parti dell'articolo.

TECCHIO. La proposta dell'onorevole deputato Gianone non solo, a parer mio, è fondatissima, anzi la parola *pensione* nell'alinea dell'articolo 28 è tanto fuor di proposito da doversi credere ch'ella non sia corsa se non per errore di stampa, e che invece di quella si volesse inscrivere la parola *porzione*.

DI PETTINENGO, commissario regio. Sì, sì, dev'essere *porzione*.

TECCHIO. È chiarissimo che questo è il vocabolo adatto alla disposizione della legge.

PRESIDENTE. Rimane dunque sempre la redazione proposta dal signor deputato Michelini, che consiste nel togliere la parola *sussidio equivalente*, e di mettervi *che avranno ragione alla pensione*.

La metto ai voti.

(Non è approvata.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Propongo di surrogare la parola di *sussidio* con quella di *somma*.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta di modificazione è appoggiata.

(È appoggiata.)

NOTTA. Desidererei che fosse mantenuta la sola parola *pensione*, la quale, secondo me, non può recare equivoco di sorta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del regio commissario, la quale consisterebbe nel surrogare la parola *somma* con quella di *sussidio*.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti il primo paragrafo di quest'articolo 28, come sta nel progetto:

« I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione. »

TECCHIO. Mi pare che si potrebbe conciliare l'opinione di vari preopinanti redigendo l'ultima frase in questo modo: « avranno ragione alla detta pensione sino alla loro maggioranza. » Così viene tolto l'obbietto già mosso, e che la *pensione* s'intenda vitalizia anziché temporanea, e si cancellerebbe quella malaugurata parola di *sussidio*, la quale non mi pare adattata nè allo spirito di *retribuzione* onde è animato il legislatore, nè alla dignità di chi la riceve. E siccome la Camera ha ormai stabilito il principio che alle figlie non ispetti la pensione se non in quanto sieno nubili; così alla frase da me proposta dovrebbero aggiungere la seguente: « Le figlie però perderanno un tale diritto anche prima della maggioranza, tosto che contraggano matrimonio. »

JACQUEMOUD A. Il me semble que nous donnons beaucoup trop d'importance à ce mot *subsidi*.

La parole *subsidi* s'emploie d'une manière très-générale. Nous voyons tous les jours ce mot employé au Parlement français. Quand l'expédition de Rome a été décrétée, on a parlé de *subsidi*; ce n'était donc pas, comme on le voit, une charité. Du moment qu'il est déclaré que le mot *subsidi* est légal, tous est dit. Dans l'article 28 on emploie deux à trois fois le mot *subsidi*, et si vous vouliez le remplacer par d'autres paroles équivalentes vous seriez fort embarrassés. C'est un *subsidi* légal, c'est une allocation; voilà tout.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio insiste nella sua proposta?

TECCHIO. Per non protrarre a lungo la discussione, vi rinuncio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo paragrafo dell'articolo 28, come fu primitivamente proposto, e così concepito:

« I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati, qualora siano altresì privi di madre, e venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla detta pensione. »

(La Camera approva.)

Ora viene il paragrafo secondo.

FRANCHI. Pregherei il commissario regio a volermi favorire uno schiarimento, vale a dire se la pensione accordata alla vedova nel caso che esistano figli, sia anche in parte di proprietà di questi figli, o se sia assolutamente di proprietà della vedova.

Io temerei che potessero verificarsi molti casi, nei quali siffatta pensione accordata soltanto alla vedova non potesse tornar utile ai figli in veruna guisa. Hanvi delle pensioni che ammontano ad una certa somma, e la metà di esse e di quelle specialmente alle quali hanno ragione le vedove degli ufficiali superiori possono costituire una somma notevole, la quale io son lontano dal dire eccessiva, ma che è certamente discreta. In caso poi, per esempio, di debiti contratti dalla moglie, o che questa pensione sia solamente propria della vedova, può essere tolta; se è una parte di proprietà anche dei figli, o che debba estendersi alla loro educazione ed al loro mantenimento, può essere sottratta da molte disgrazie che finirebbero per privarne e la madre e i figli contemporaneamente.

Prego quindi il signor commissario a volermi dire in qual modo abbia da intendersi questa disposizione della legge.

PRESIDENTE. Farò osservare al signor deputato Franchi che la sua considerazione può essere soltanto relativa all'articolo 27 già stato votato, perchè tenderebbe a porre una condizione alla pensione che si dà alle vedove. Quindi non può mettersi in discussione ora che si tratta della pensione o sussidio che si dà ai figli in caso appunto che questi figli sieno privi di padre e di madre.

Credo che la Camera abbia riconosciuto che vi è un errore di stampa nel secondo alinea dove è detto: « La pensione dei figli giunti a maggior età e delle figlie maritate andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni. »

Invece di *pensione* pare che si debba dire *porzione*.

Lo pongo ai voti così corretto.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 29. . . . »

Se niuno domanda la parola, porrò ai voti questo articolo per divisione.

Parte prima: « I figli dei militari avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negli istituti militari di educazione dello Stato, compresi il ritiro per le figlie dei militari, con che adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione ai medesimi. »

(La Camera approva.)

Parte seconda: « Durante il soggiorno loro in detti stabilimenti egli non cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro spettare a tenore degli articoli precedenti. »

« La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle secondo le norme indicate. »

Chi intende adottarla voglia alzarsi.

(Ma Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo intero.

(La Camera approva.)

« Art. 30. I figli dei militari menzionati all'articolo 29 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che a carico del bilancio della guerra saranno istituiti nei collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari, e di arti e mestieri. »

« Essi parimente andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d'idoneità. »

Se niuno domanda la parola, pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 31. L'ammissione ai posti gratuiti indicati agli articoli 29 e 30 avrà luogo preferibilmente a favore delle famiglie meno agiate per decisione del Ministero di guerra e marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con decreto reale. »

(La Camera approva.)

« Art. 32. Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco, o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova venisse a morte per le cagioni indicate nell'articolo 27 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli. »

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 28, 29 e 30 per i figli orfani di militari. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

SEZIONE II. *Vedove e figli di militari morti per cause indipendenti dal servizio.* — Art. 33. Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto e non contemplate all'articolo 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni alla detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca prima.

« Le vedove dei militari riformati, dopo venticinque anni di servizio, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è nell'alinea precedente. »

TECCHIO. Forse m'ingannerò, ma mi pare che nella redazione di quest'articolo sia corso qualche errore, la prima parte termina dicendo: « purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa, » ed io crederei dovesse dire: « dopo l'epoca stessa, » perchè, se ad avere diritto al quarto della pensione contemplato in questo articolo 33 basta che sia stato contratto (due anni prima) il matrimonio, molto più il diritto competerebbe se oltre il fatto del matrimonio si avesse (due anni prima) anche il fatto della nascita della prole. In conseguenza, e dato che qui s'intenda di fare un favore, crederei che la frase si dovesse concepire così: « o sia nata prole dal matrimonio contratto dopo l'epoca stessa. »

PETTITI, relatore. Se il militare non ha prole sono necessari due anni prima dell'epoca in cui ha cessato dal servizio effettivo; se ha prole, questi anni non sono necessari.

DI PETTINENGO, commissario regio. Osserverò soltanto all'onorevole deputato Tecchio che la disposizione si riferisce all'epoca in cui il militare cessò dal servizio, siccome è più sopra dichiarato, ossia che il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca o che veramente sia nata prole prima della medesima.

TECCHIO. Ritenuta questa spiegazione del signor relatore, io non insisto più nelle fatte osservazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 54. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo, i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione stabilita sino all'epoca e nei modi indicati all'articolo 28. »

(La Camera approva.)

I deputati Cavallini e Franchi propongono un articolo di aggiunta in questi termini:

« Le disposizioni delle sezioni prima e seconda del titolo quarto sono rispettivamente applicabili alle vedove ed ai figli dei militari resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, purchè rinuncino ai vantaggi di cui già godessero per lo stesso titolo. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Cavallini per svilupparla.

CAVALLINI. Io credo che il mio emendamento si appoggi da sè, e non intendo di abusare dei momenti preziosi per la Camera onde svilupparlo. Dirò solo che l'emendamento proposto da me e dall'onorevole mio amico Franchi tende a provvedere a tutte le vedove e figli che si trovano già attualmente orfani dei loro mariti e padri, ed a cui la legge su cui si discute non provvederebbe, sia pel principio secondo cui le leggi non hanno un effetto retroattivo, sia per i termini nei quali vedesi concepito.

DARCEMIDA. Se ho ben inteso, questo emendamento sarebbe a un dipresso la ripetizione di quanto è detto nell'articolo 43.

Se con esso si fa qualche aggiunta dovrebbe unirsi l'articolo suddetto, ma non pare sia il caso di farne due articoli diversi e metterli sotto due diversi titoli.

CAVALLINI. L'articolo ultimo contempla solamente le vedove ed i figli dei militari, i quali avessero lasciata la vita, oppure riportate ferite sul campo dell'indipendenza italiana; invece l'emendamento proposto da me e dal deputato Franchi è molto più largo, è diretto cioè a provvedere di un assegnamento tutte le vedove dei militari già estinti. Del resto poi quanto all'essere la disposizione per una proposta contemplata piuttosto in un articolo che in un altro, io sono indifferente e disposto perciò a che se ne protragga la discussione allorchè si tratterà dell'articolo ultimo del progetto.

PRESIDENTE. Pare veramente che quest'aggiunta debba piuttosto essere unita all'articolo 43 che al presente. Così sarà meglio.

« SEZIONE III. Disposizioni comuni alle sezioni precedenti. — Art. 55. La vedova non ha diritto a pensione, se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 56. Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione; similmente la vedova, o moglie, o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

« Nell'uno e nell'altro dei detti casi, i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito dall'articolo 54. »

Se niuno domanda la parola. . .

FRANCHI. Io crederei che il primo alinea di questo articolo 56 dove si dice: « nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione » debba andar soggetto a qualche maggiore schiarimento; è vero che la parola *contro* che è in questo articolo lascia supporre che l'articolo voglia accennare al caso in cui la separazione sia pronunciata per colpa della moglie; però io stimo che sia necessario d'intendere bene qual è il significato di questa separazione e sapere se essa non formi eccezione quando avviene per colpa del marito.

DI PETTINENGO, commissario regio. È stata l'intenzione del Governo nel formare la legge di prevedere solamente il caso in cui la separazione ha luogo per cagione della moglie.

FRANCHI. Mi appago di questa spiegazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 56.

(La Camera approva.)

« Art. 57. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti dei militari contemplati nel presente titolo, non potrà mai essere minore di lire cento. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 58. Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per esser prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« TITOLO V. Disposizioni generali. — Art. 59. Il militare che soffrì condanna alla pena dei lavori forzati non è più ammesso a far valere pel conseguimento di una pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna.

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso:

« 1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima.

« 2° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, finchè l'individuo rimane privo di tale qualità.

« 3° Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Chiedo la parola per correggere un errore commesso nel complesso della legge: alle parole *alla pena dei lavori*, proporrei si sostituisse la parola *degradazione*, e si dicesse:

« Il militare che soffrì condanna che trasse con sè la degradazione non è più ammesso, » ecc., invece delle parole: « alla pena dei lavori forzati. »

PETTITI, relatore. La Commissione accetta quest'emendazione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

A quest'articolo il deputato Quaglia propone un emendamento al secondo alinea, che sarebbe:

Invece di dire: « il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso » ecc., vorrebbe si dicesse: « il diritto alla

pensione ed il godimento di essa andrà soggetto nel suo esercizio alle norme prescritte dal libro I, titolo 1, capo 1°, del Codice penale comune » (sempre come nel progetto).

E si dicesse invece al 3° alinea:

« E sarà sospeso durante la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

QUAGLIA. Appena il magnanimo Re Carlo Alberto sali al trono, suo primo pensiero fu di soddisfare ad un voto che la filosofia aveva emesso da quasi un secolo, cioè l'abolizione della confisca dei beni: quale ne era il motivo? Perché colla confisca si punivano gl'innocenti, vale a dire la famiglia, dico la moglie, la prole del condannato, e ciò anche per il massimo dei delitti, l'alto tradimento. Questo principio veniva poi sanzionato nel nostro Codice penale nel 1839, dal quale risulta che i beni delle persone condannate sono amministrati come quelli degli assenti, vale a dire che la famiglia non è spogliata, benché il colpevole sia privato del godimento del suo avere.

Il Ministero nel suo discorso preliminare alla legge ha riconosciuto che il diritto alla pensione è una proprietà acquistata, che è come un frutto, un risparmio delle sue fatiche, sospenderne il diritto, privarne chi ne è in possesso è veramente confiscare l'usufrutto di una proprietà.

Il militare non vuole privilegi, ma neppure vuol essere escluso dal diritto comune che gli compete.

Nel caso dell'attuazione di quest'articolo, durante tutto il tempo della condanna, la famiglia resterebbe privata dell'esercizio di un diritto della pensione che gli è dovuta, poiché parliamo di diritto acquistato.

Proponendo io quindi di sostituire a quest'articolo l'applicazione delle disposizioni del Codice penale comune, del Codice civile, credo che non si può che confermare un principio generalmente adottato nelle materie criminali. La mia proposta, che non consisterebbe che nel sottoporre la condizione dei militari allo stesso reggimento che regge gli altri cittadini, sarebbe anche in parte l'iniziazione del sistema che si spera veder introdotto, l'abolizione del foro penale militare, per tutto ciò che non è nelle dipendenze della disciplina.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata questa proposta. (È appoggiata.)

Prima di passare a discussione sulla medesima, siccome riflette al secondo alinea, porrò in discussione l'emendamento proposto dal regio commissario, che consiste nel sostituire alle parole: « il militare che soffre condanna e la pena dei lavori forzati » le parole: « il militare che soffre condanna che trasse con sé la degradazione. »

Pongo ai voti questa surrogazione.

(È approvata.)

La parola ora è al regio commissario sull'emendamento Quaglia.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se male non mi appongo, l'onorevole signor deputato generale Quaglia vorrebbe sopprimere la disposizione che si contiene nel primo alinea di questo articolo, ed io credo per contro che si debba la medesima conservare.

PRESIDENTE. Invece di dire adunque: « il diritto della pensione è sospeso prima della condanna e durante il tempo della condanna, » si dovrà dire: « il diritto a pensione, egodimento di essa, andrà soggetto alle norme prescritte dal libro I, capo 1° del Codice penale comune. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credevo dapprima che la proposta del generale Quaglia si riferisse alla prima proposizione, cioè della degradazione.

M'oppongo eziandio alla variazione che l'onorevole gene-

rale vorrebbe fatta al susseguente alinea, siccome che la disposizione del progetto sia dettata da sentimento di giustizia e di moralità; quindi io credo che l'individuo il quale si mette in caso di subire il carcere non debba gioire dei vantaggi che la patria intende di fare ai buoni ed onorati soldati e cittadini ad un tempo. Si deve ricompensare diffatti chi serve degnamente, ma non quegli che falla all'onore. Credo quindi che per misura morale, e per ritegno degli stessi individui, i quali se non appartengono più all'armata attiva, hanno l'onore di farne ancor parte in certo modo, perchè descritti sui ruoli dei pensionati, si abbia da mantenere la disposizione in discorso.

QUAGLIA. Le ragioni esposte dal signor regio commissario non decidono la questione se il diritto sussista sì o no prima della condanna. Se questo diritto sussiste, che tale è il senso dell'articolo primo della condanna, e che col vostro articolo voi lo togliete, voi stabilite con questa una penalità, e questa penalità dovrebb'essere inserita nel Codice penale e non nel regolamento delle pensioni.

Io non parlo di diritto non acquisito, ma bensì di quello che è compito; per lui la pensione è la sostanza che possiede; e non mi pare costituzionale questa disposizione, che privandone lui e la sua famiglia, fa ciò che faceva l'odiosa legge della confisca.

Nè mi muovono le considerazioni di morale, vale a dire che questa disposizione sia necessaria per tenere in freno con giusto timore il militare, ed impedirlo dal commetter delitti. Io mi ricordo che le stesse ragioni si mettevano avanti per conservar la confisca contro i delitti politici, per galera e morte, per quasi ogni mancanza militare negli antichi bandi militari, che poi restavano lettera morta, perchè respinti dalla pubblica opinione; eppure si abolirono quelle esorbitanze, nè le paventate conseguenze ebbero luogo.

Io ho sempre visto nel mondo che un sol principio non fosse mai, nè è mai funesto, quello di far giustizia. Ora io dico che non è giusto di aggiungere una pena di più contro chi ha diritto a pensione per un delitto che, commesso da un altro, non ha aggravio di pena niuno. Dico che non è giusto togliere alla prole, alla moglie di un reo ciò che è divenuto unico patrimonio e sostentamento della famiglia.

DI PETTINENGO, commissario regio. Osserverò all'onorevole deputato generale Quaglia che non si tratta di togliere diritti, ma di sospendere la validità di un diritto; il militare nella posizione di pensionato deve verso la società particolari riguardi per la sua condotta, che non l'individuo al quale la patria non provvede più, e credo che questa misura sia giusta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Quaglia, il quale consiste nel surrogare al secondo alinea dell'articolo 39 il seguente:

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa andrà soggetto nel suo esercizio alle norme prescritte dal libro I, titolo 1, capo 1° del Codice penale comune. »

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti il paragrafo secondo della Commissione:

« Il diritto alla pensione ed il godimento di essa è sospeso: »
 « 1° Per condanna a pena eccedente sei mesi di carcere, durante il tempo della pena medesima. »

(La Camera approva.)

Metterò ai voti il paragrafo terzo della Commissione.

« 3° Per le circostanze che importano la perdita della qualità di cittadino, sinchè l'individuo rimane privo di tale qualità. »

(La Camera approva.)

Qui il deputato Quaglia propone un emendamento:

« E sarà sospeso durante la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

QUAGLIA. Io lo ritiro poichè resta nullo, stante la votazione seguita sui primi paragrafi.

PRESIDENTE. Segue ora il terzo alinea:

« Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

MELLANA. Io non posso intendere la disposizione di questo alinea; mi sembra che vi siano già delle leggi generali, le quali regolino il modo col quale tutti i cittadini possono assentarsi dallo Stato: i militari, lo credo almeno, desiderano di essere cittadini come tutti gli altri, quindi non posso intendere come possano desiderare di essere sottoposti a leggi speciali; quindi non intendo perchè i signori della Commissione ed il commissario regio possono volere altrimenti: essi, in tutto il corso di questa lunga discussione, hanno sempre parlato del diritto alla pensione che ha il militare; se la pensione ottenuta è un diritto acquistato, non so come possano volere che sia menomato da un arbitrio: l'effetto d'una legge, quando ha concesso un diritto, non può neppure essere menomato da altra legge, e lo potrà poi essere dell'arbitrio? Bel diritto in vero sarebbe quello della pensione se il militare che lo ha acquistato dovesse rinunciare a quello più prezioso d'ogni altro cittadino, cioè di potersi assentare adempiendo alle leggi dello Stato; ma per assentarsi dovesse ottenere il beneplacito del Re sotto la sanzione di perdere un diritto acquisito, o col sangue, o con 30 anni di servizio, ove al Re non piaccia di accordargli il suo beneplacito.

Vedrei più volentieri messo nella legge che in caso di guerra, dietro invito, ove i pensionati non ritornino nello Stato, possono perdere la loro pensione; questo, se si vuole, sarebbe un'ingiustizia, ma scusata dal supremo bisogno della patria. Comunque poi si possono mettere altre eccezioni, ma espressamente definite e sancite dalla legge; ma l'arbitrio, a chiunque sia riservato di esercitarlo, non può da noi inscrivere nelle nostre leggi.

Credo conseguentemente che questa disposizione non possa sussistere.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che sia appunto per togliere l'arbitrio e per provvedervi con una legge che nel presente progetto di legge che si discute si è compresa questa disposizione; non vedo la ragione per cui si dovrebbe fare una legge a parte, mentre che facendosi una legge, la quale deve provvedere ai casi nei quali si abbia diritto alla pensione, si deve pure per legge provvedere ai casi in cui siffatta pensione vien tolta o sospesa.

Quindi si è appunto per evitare l'arbitrio che in questa legge venne riprodotta la disposizione generale della perdita e della sospensione della pensione quando il cittadino è fuori dello Stato, senza aver ottenuto il permesso del Re.

MELLANA. Forse io non mi sarò ben espresso, ma il regio commissario non ha per nulla risposto alla mia argomentazione.

Io ho detto che la pensione una volta ottenuta è un diritto irrevocabilmente acquistato; ho detto che la Commissione ed il commissario del Governo dovevano essere convinti di questa verità, giacchè in tutta la discussione hanno sempre parlato dei diritti dei militari, ancorchè la legge che deve dare vita a questi diritti non sia ancora sancita; quindi ho soggiunto: se il militare in forza di questa legge avrà il diritto di godersi di una pensione dopo 30 anni di servizi, o per meriti acquistati col suo sangue, come puossi poi dire che un tale diritto debba essere sottoposto all'arbitrio del Re o del ministro che è poi lo stesso? Oh! sarebbe questo un diritto

ben di poco momento ove legalmente fosse posto a discrezione di un altro, come vorrebbe la disposizione di quest'alinea che io combatto.

Il regio commissario ha asserito che appunto per escludere l'arbitrio si è inserita l'espressione *senza l'autorizzazione del Re*. Ma io dico che per escludere l'arbitrio vi vogliono leggi; il Re è il primo magistrato e non la legge. Io perciò non dubito di asserire che l'autorizzazione del Re in tal caso non garantirebbe dall'arbitrio; e noi non dobbiamo mai sancirlo anche quando avessimo la morale certezza che non si abuserebbe di tanta impartitagli autorità.

Aggiungo di più: il militare che serve alla patria nei modi che la legge gli prescrive sa di ottenere una pensione, sa che per lui, una volta adempiuto al prescritto della legge, quella pensione si converte in un diritto, anzi in una legittima proprietà. Ed in questi tempi che tutti pare tremino per le loro proprietà, per modo di dimenticare ogni altro sentimento, vorrete voi sottoporre all'arbitrio di un solo una proprietà cotanto nobilmente acquistata? io spero di no, e credo che questo alinea verrà cancellato.

COSSATO. Nel parlare del diritto che hanno i militari, dopo un dato numero di anni, alla pensione, nè la Commissione, nè il regio commissario hanno avuto, cred'io, l'intenzione di parlare di un diritto assoluto, ma soltanto di tener conto d'un diritto il quale verrebbe poi regolato dalle varie condizioni che si sono andate esprimendo nel corso di questa legge.

Ora, fra le condizioni che il Governo intende di apporre al diritto che si vuole accordare al militare vi è questa, che cioè, quando egli si assenti dal proprio paese senza autorizzazione del Governo, venga a perdere l'esercizio del diritto a questa pensione, nè mi pare che in questo gli possa venir fatta opposizione alcuna.

PETTITI, relatore. Faccio osservare che i militari giubilati, tuttochè non siano più militari al servizio, ciò nondimeno vestono ancora la militare divisa; quindi è naturale che non la possono portare fuori dello Stato senza avere l'autorizzazione del Re. Osservo poi ancora che questa prescrizione non è nuova, ma esiste in tutte le leggi simili. Nella legge della repubblica francese scorgesi: *Le droit, ecc.*

Nella legge del Belgio si notano le stesse parole. La Commissione ha stimato pertanto conveniente di lasciare questa prescrizione com'è, e come già l'aveva proposta il Ministero.

PRESIDENTE Pongo ai voti questo quarto paragrafo:

« Per la residenza fuori del regno senza l'autorizzazione del Re. »

(La Camera approva.)

CHIO. Domando facoltà di parlare per proporre un'aggiunta a quest'articolo.

Parmi che si debba anche considerare il caso di un militare che dopo 30 anni di servizio sia stato colpito da una condanna che porti seco la degradazione. Il militare che ha compiuti 30 anni di servizio, a termini della presente legge, ha acquistato diritto alla pensione, come pure la sua famiglia, morto ch'egli sia.

Penso colla Commissione che il militare in virtù della condanna subita debba perdere ogni diritto alla sua giubilazione, ma non concorro colla medesima nell'opinione che quella perdita debba trarre seco questa conseguenza, che anche la famiglia del militare medesimo perda ogni diritto a quel sussidio garantito dalla legge generalmente ad ogni famiglia d'un militare giubilato e morto. Il diritto della famiglia d'un militare al sussidio si fonda sul trentennio di servizio prestato dal militare medesimo, e nulla importa a tal pro-

posito che il militare, dopo aver servito 50 anni, sia stato ammesso o non al godimento della sua giubilazione.

Sarei quindi per proporre un'aggiunta all'articolo presente colla quale si dicesse che le famiglie dei militari contemplati nel primo alinea di quest'articolo hanno diritto al trattamento assegnato alle famiglie dei militari giubilati per anzianità di servizio, qualora il militare abbia compiuto 50 anni di servizio prima della sua condanna.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Le stesse ragioni che ho addotte contro l'emendamento dell'onorevole signor deputato Quaglia le oppongo al signor deputato Chiò. L'individuo, come dissi, il quale incorre nella degradazione si rende immeritevole e verso l'esercito, e verso la patria; la patria vuole ricompensare i cittadini che non fallirono all'onore, che non vennero dichiarati inabili a prestare il loro braccio alla patria, nè furono colpiti d'infamia, epperò anche per misura di moralità io sostengo che non possa ammettersi l'emendamento del signor deputato Chiò.

CHIÒ. Concepisco che per misura di moralità si debba spogliare di questo diritto il militare che è stato colpito dalla condanna; ma non veggo come questa misura di moralità debba privare del medesimo diritto una famiglia infelice che ebbe per capo un militare, il quale fu colpito dalla condanna di cui parliamo.

Il diritto della famiglia d'un militare alla pensione è la conseguenza del trentennio di servizio prestato dal militare medesimo. E come un delitto qualunque commesso da un militare dopo 50 anni di servizio non potrà mai fare sì che questo servizio non sia stato prestato, così non potrà pure togliere alla famiglia del militare un diritto già acquistato dalla medesima. Chi sostiene la sentenza contraria cade in questo assurdo, di rendere la famiglia responsabile de' delitti commessi dal suo capo, provvedimento barbaro e condannato dalla legislazione di tutte le nazioni civili. Perciò mantengo la mia aggiunta, la quale al postutto è affatto conforme all'equità ed a quei sentimenti generosi che devono informare la presente legge fatta tutta a beneficio, non solo dei militari, ma ancora delle famiglie dei medesimi.

DI PETTINENGO, commissario regio. L'individuo non entra nel diritto che quando questo diritto viene riconosciuto e dichiarato formalmente nei modi previsti dal decreto reale giuste le disposizioni dell'articolo 40 della legge. Epperò, se un militare a 50 anni viene *degradato*, è evidente prova che non è ancora ammesso al godimento della pensione, e che il diritto che gli compete non è ancora dichiarato; epperò non potrà dare a' suoi figli ciò che non possiede ancora egli stesso. La patria e questa legge deve esprimerne il sentimento, deve rimeritare i militari buoni, onorati, che si consacrano alla patria nel servizio militare, ma non coloro che falliscono all'onore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Chiò.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 59.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 40:

« Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

NOTTA. Mi pare, se ho ben compresa l'intenzione della Commissione, che non si trovi abbastanza spiegata la medesima con quelle parole dell'articolo colle quali si dice che nè le pensioni nè gli arretrati di esse possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile.

Mi sembra che la Commissione ha voluto stabilire in massima generale che non si possano sequestrare queste pensioni, ed abbia voluto quindi stabilire due eccezioni, una a favore dello Stato, l'altra a favore delle obbligazioni contenute negli articoli 116 e 118 del Codice civile; ma con quelle sole parole di *debito verso lo Stato e quegli altri debiti previsti del Codice civile* non si esprime esattamente quest'idea.

Sarebbe meglio, a mio senso, dire: « eccettuato il caso di debito verso lo Stato e dei debiti contratti per soddisfare alle obbligazioni di cui negli articoli 116 e 118 del Codice civile. »

All'articolo 116 sono previste le obbligazioni che hanno i coniugi di somministrare gli alimenti alla loro prole; all'articolo 118 vi sono contemplate le obbligazioni che hanno i figli verso i genitori per la stessa causa; ora, se questa è realmente l'idea della Commissione, fa d'uopo sia la stessa chiaramente espressa, e credo non si possa altrimenti con chiarezza esprimere salvo con dire come ripeto « eccettuato il caso di debiti verso lo Stato, o di debiti contratti per soddisfare alle obbligazioni di cui negli articoli 116 e 118 del Codice civile. »

NOVELLI. La parola *quelli* si riferisce ai casi, cioè quei casi previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile, e quindi l'emendamento proposto mi sembra inutile.

NOTTA. Non basta dire *quei casi* che sono previsti negli articoli 116 e 118, ma mi pare occorrere una locuzione più esplicita: l'articolo 116 che cosa prevede? Prevede l'obbligazione che hanno i padri e le madri verso i loro figli di somministrar loro degli alimenti ed indumenti. L'articolo 118 a che cosa prevede? All'obbligo che hanno i figli di soddisfare agli alimenti dei genitori. Ciò posto l'intenzione della Commissione era senza dubbio quella di stabilire con questo articolo che bisogna, se si sono contratti debiti per soddisfare a queste obbligazioni, e se vi è alcuno il quale abbia perciò diritto di far sequestrare queste pensioni o gli arretrati di queste pensioni per esser rimborsato dal credito che ha fatto, chè allora soltanto tali debiti esistendo, e non solamente quelle obbligazioni, può avere luogo il sequestro nella tangente dalla legge preveduta; per spiegare adunque questa idea con chiarezza e precisione, mi sembra preferibile la versione ch'ebbi l'onore di proporre testè alla Camera.

PETITTI, relatore. Questo pronome *quelli* si riferisce al sostantivo *casì* come osservò il signor avvocato Novelli, ed è una traduzione letterale dell'articolo corrispondente della legge francese, articolo che fu egualmente introdotto letteralmente dai Belgi nella loro legge.

Nella Commissione non v'erano uomini di legge che potessero muovere l'osservazione ora esposta dall'onorevole deputato Notta. Quindi essa credette opportuno di rispettare una redazione che fu approvata in Francia, nel Belgio e dal nostro Senato.

PRESIDENTE. Chieggo al deputato Notta se persista nel suo emendamento.

NOTTA. Non vi persisto, giacchè era mia intenzione quella di meglio far spiegare l'idea della Commissione. . .

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 40.

(La Camera approva.)

« Art. 41. Il Governo determinerà con decreto reale le

forme ed il modo con cui debbono accertarsi le cause, la natura e gli effetti delle infermità, e gli altri titoli che danno diritto a pensioni militari. Le forme ed il modo di procedere alla loro liquidazione, e di provvedere sui richiami che i pensionati potranno fare contro la liquidazione medesima saranno stabiliti per legge speciale; e finchè non sarà sancita detta legge, si provvederà per decreto reale. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 42. Ai militari attualmente in servizio si applicano nel computo del servizio prestato anteriormente alla promulgazione della presente legge le norme di essa o della legislazione anteriore secondochè il risultato riesca loro più favorevole. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 43. I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, potranno godere delle disposizioni della legge presente, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù d'anteriori provvedimenti del Governo. »

A quest'articolo i deputati Cavallini e Franchi propongono questo emendamento, aggiungendo alle parole e per conseguenza immediata di essa le seguenti: « non che le vedove ed i figli dei militari di cui nelle sezioni prima e seconda del titolo IV, e resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè, » ecc.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola, la porrò ai voti.

COSSATO. Abbia la compiacenza di rileggerla.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo intero: « I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, non che le vedove ed i figli dei militari di cui nelle sezioni prima e seconda del titolo IV, e resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero già provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

Pongo ai voti l'articolo così emendato dai deputati Cavallini e Franchi.

(La Camera approva.)

Ora viene la tabella.

TECCHIO. Giacchè la Commissione col commissario regio debbono appieno concertarsi per altre aggiunte a questa legge, la discussione delle quali è tuttora sospesa, e che naturalmente denno prender posto prima della tabella, pregherei la Commissione stessa e il regio commissario a voler anche por mente ad un articolo sancito nella legge francese del 1831 e vedere se non fosse opportuno introdurlo nella nostra legge. L'articolo a cui io accenno riguarda i servizi militari eminenti e straordinari che fossero resi alla patria, e stabilisce che in codesti casi, non preveduti dalla legge generale delle pensioni, si procederà con apposita legge ad accordare pensioni speciali. È vero che quand'anche il nostro Parlamento non assumesse espressamente fin d'ora l'obbligo di conferire pensioni speciali, ei certo provvederebbe nei singoli casi colle debite ricompense ai militari che si rendes-

sero benemeriti della nazione per servizi eminenti e straordinari; ma non ostante, lo scrivere immediatamente questo principio nella legge delle pensioni può riescire di eccitamento a quel valore del quale non dubito che, ove sorga l'occasione, il nostro esercito saprà ben dar prova.

DI PETTINENGO, commissario regio. Non si mancherà di prendere in considerazione la proposta del deputato Tecchio.

PRESIDENTE. La discussione sulla tabella si apre sopra ciascun grado.

Tabella delle pensioni di ritiro per militari di ogni grado.

« Generale d'armata *minimum* lire 6000. »

FAGNANI. Domando la parola unicamente per chiedere uno schiarimento.

Pare a me cosa eccessiva il prescrivere per sistema generale, che per giungere ad ottenere il *maximum* della pensione vi abbiano da trascorrere 20 anni, inquantochè, guardando alle tabelle delle pensioni di riposo, trovo in essa che si richiedono 30 anni di servizio per poter conseguire il *minimum* di questa pensione.

Ora, volendovi 30 anni per poter giungere al *minimum* e 20 per poter giungere al *maximum*, non si verrebbe a toccare quest'ultimo limite che ai 30 anni di servizio, in epoca a cui mi pare che pochi potrebbero giungere. Proporrei quindi fosse ridotta ai 15 anni.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Si mette ai voti la tassa:

« Generale d'armata *minimum* lire 6000, aumento 100, *maximum* 8000. »

(La Camera approva.)

« Luogotenente generale, *minimum* 4200, aumento 90, *maximum* 6000. »

(La Camera approva.)

« Maggior generale *minimum* 3300, aumento 45, *maximum* 3600. »

(La Camera approva.)

« Colonnello, *minimum* 2700, aumento 45, *maximum* 3600. »

(La Camera approva.)

« Luogotenente colonnello, *minimum* 2160, aumento 32, *maximum* 3000. »

(La Camera approva.)

« Maggiore, *minimum* 1800, aumento 40, *maximum* 2500. »

(La Camera approva.)

« Capitano, *minimum* 1400, aumento 25, *maximum* 1900. »

(La Camera approva.)

« Luogotenente, *minimum* 920, aumento 24, *maximum* 1400. »

DABORMIDA. Domando di parlare.

Signori, io non ho preso la parola sulle pensioni militari per gradi superiori, benchè esse realmente siano inferiori a quelle che si accordano ordinariamente negli altri eserciti, ed a quelle che, a paghe eguali, si accordano agli impiegati civili in Piemonte; io non ho fatto proposizioni d'aumento, perchè, quantunque non larghe queste pensioni, sono però tali da mettere chi ne gode in grado di vivere con agiatezza, e lo stato attuale delle finanze non ci permette di largheggiare. Ma la cosa non sta così per subalterni; nella discussione dell'articolo 2 ho sostenuto l'uguaglianza del numero degli anni in tutti i gradi per dar diritto alle pensioni per anzianità, e ho ciò sostenuto per intima convinzione; dissi però fin d'allora che io era disposto a votare una giubilazione maggiore

per essi, e già in quella seduta ed in altre posteriori, massime quando si trattò della ritenenza, io ho osservato che in nessun paese i militari e gli ufficiali subalterni particolarmente sono così poco retribuiti come da noi, ed ho dimostrato che la paga ricevuta dal subalterno, massime di fanteria, non basta per metterlo in grado di vivere economicamente, nè decorosamente, tenuto conto della posizione che esso occupa nella società; e anzi ho allora accennato che vedrei con piacere che il ministro fin d'ora, per i gradi dei subalterni, facesse o proponesse un aumento di paga assolutamente indispensabile. Citai a tal proposito le paghe degli ufficiali subalterni in Francia; la Camera deve essere stata colpita della differenza che corre tra quelle e le nostre; eppure quelle da me indicate non furono colà ravvisate sufficienti, e diffatti coll'ordinanza reale in data del 25 luglio 1839, in cui furono aumentate le paghe degli ufficiali subalterni di tutte le armi, quelle di fanteria che sono le minime sono state portate alla seguente somma.

Al tenente di prima classe 1600 lire; più 240 lire d'indennità di alloggio, più 120 lire per mobili: totale 1960 lire.

Pel tenente di seconda classe, in complesso, 1810 lire; pei porta bandiera e sottotenenti più anziani lire 1760; sottotenenti ordinari lire 1710.

Oltre a queste paghe i subalterni ricevono, allorchè sono in marcia e di distacco, lire 2,50 al giorno di soprassoldo; quando sono di presidio in Parigi, essi ricevono l'aumento di un terzo sulla paga e l'aumento della metà per indennità di alloggio e di mobili, dimodochè un tenente di prima classe viene a percevere più di 2500 lire.

Noi, o signori, non potremmo certamente portare le paghe dei subalterni a queste somme, perchè i capitani di fanteria di seconda classe, i quali formano più della metà del numero totale dei capitani, non hanno che 1800 lire.

Nel Belgio, in Prussia ed in altri paesi le paghe militari di ogni grado sono maggiori che in Francia.

Io non chiedo che siano aumentate da noi, perchè le nostre finanze nol consentono; ma credo urgente che si addivenga ad un aumento pei subalterni, per porli in misura di vivere coi loro stipendi; ma intanto che l'aumento si faccia, propongo fin d'ora che i vecchi subalterni che vissero trenta e più anni in una posizione poco agiata, o videro la loro carriera troncata per ragione di servizio, ricevano fin d'ora giustizia con una pensione proporzionata, se alla paga che loro accorda in altri paesi, la maggiore che ora si potrebbe accordare ai tenenti di prima classe.

Ora, supponendo che si porti la paga dei tenenti di prima classe a 1500 lire, ne risulterebbe che, seguendo le norme stabilite per gl'impiegati civili, si potrebbe accordare loro qual *minimum* lire 1125, e supponendo la paga del sottotenente portata a lire 1200, si porterebbe quella di giubilazione a 900; e tali sono le due cifre da me per essi proposte. Se la Camera le approva, non altererò di molto il *maximum*, perchè credo l'indicato *minimum* necessario. Perchè gli ufficiali giubilati vivano decentemente, trovo che basta portare i due *maximum* a lire 1500 pel tenente, e a lire 1200 pel sottotenente.

PRESIDENTE. Secondo la proposta Dabormida il *minimum* dovrebbe essere di lire 1125 per il tenente, e di lire 900 per il sottotenente. Questo aumento dunque sarebbe di tre quarti, che, ripartito per 20 anni, darebbe una cifra d'aumento annuale di...

DABORMIDA. Farebbe lire 18 e 75 per anno.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata. (È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola...

JACQUEHOUD ANTONIO. En adoptant la nouvelle modification que l'honorable général Dabormida propose en faveur des retraites à accorder aux lieutenants et sous-lieutenants, il s'ensuit nécessairement qu'on doit l'adopter aussi pour les vétérinaires en premier et en second, qui figurent avec eux. Dans la table que nous discutons il n'y a que des militaires; et je ne comprends pas pourquoi l'on y fait aussi figurer les vétérinaires en premier et en second. Je dois observer à cet égard que si jusqu'à ce jour les vétérinaires de l'armée n'ont été pris, en général, que parmi les maréchaux-ferrants, il y en a toutefois un certain nombre qui font exception, et qui ont suivi les cours réguliers de la médecine vétérinaire; ces derniers ne sont pas militaires. En outre, je ferai remarquer à la Chambre que dans le nouvel ordre de choses surtout qui résulte de la loi sur l'instruction publique, ainsi que de la loi sur la réorganisation de l'armée, les artistes vétérinaires devront être soumis à des études régulières, attendu que la profession qu'il exercent est d'une assez grande importance. L'espèce chevaline est sujette à des maladies spéciales, à des affections épizootiques qui se développent et se propagent avec une grande intensité dans les marches forcées de la cavalerie et dans les champs où beaucoup de chevaux sont rassemblés. Une longue étude de la médecine peut seule donner au vétérinaire les connaissances nécessaires pour le traitement hygiénique qui est le point le plus important. Dans les temps de guerre les artistes vétérinaires peuvent, s'ils sont instruits, rendre sous le point de vue militaire des services aussi éminents que les chirurgiens d'armée en rendent sous le rapport humanitaire. Mais pour cela il faut que l'art vétérinaire soit relevée de l'état d'abaissement où il existe chez nous. Alors aussi il rendra, dans l'ordre civil, de réels services à l'agriculture si souvent affligée par les épizooties de la race bovine. Il me semble que ce n'est donc pas le cas de porter le vétérinaire dans la classe des militaires ici contemplés, mais bien de le porter dans la catégorie des employés civils attachés à l'armée, tels que les médecins, les chirurgiens, les aumôniers de régiment, les professeurs et les maîtres d'école militaires.

J'insiste sur ma motion avec d'autant plus de raison que l'honorable M. Dabormida vient de nous demander une augmentation de retraite pour les lieutenants et sous-lieutenants. Il faudrait donc aussi l'appliquer aux vétérinaires en premier et en second, ce qui, à mon avis, ne doit pas se faire sans un examen de la part de la Commission. Les observations par moi émises ont un double but: le premier de procéder d'une manière rationnelle à la réorganisation du service de l'armée, sauf à discuter prochainement la question de la réduction de cette dernière; et le second but de remédier au dépérissement de l'art vétérinaire dans nos États.

D'AVIERNOZ. Je désire faire une très-courte observation aux réflexions que vient de faire l'honorable docteur Jacquemoud. Il nous a dit que le vétérinaire est obligé à soigner des maladies d'épizootie et autres dans un temps de guerre; mais j'ai l'honneur de lui faire observer que ce n'est pas précisément cela. Le service du vétérinaire en temps de guerre se réduit à fort peu de chose.

Quant à la proposition qu'il fait d'enlever les vétérinaires en premier, et en second de la table que nous discutons pour les porter dans le cadre des assimilations, je n'ai rien à opposer.

DABORMIDA. Osservò ragionevolmente l'onorevole signor generale D'Aviernoz che i chirurghi vanno a cercare i feriti sul campo di battaglia, perchè gli uomini, per un filo di

speranza che lascino di poter essere conservati in vita, si medicano tosto e si trasportano poi nelle ambulanze, mentre un cavallo gravemente ferito e che più non possa camminare si abbandona. In conseguenza non v'è parità di pericoli.

Osserverò poi all'onorevole signor Jacquemoud che non si è parlato dei cappellani e dei chirurghi, perchè nel corso della legge sono indicati i gradi ai quali sono assimilati onde, non nominandoli nelle tabelle, non vengono pregiudicati.

I veterinari per contro non credo siano brevettati da ufficiali; il decreto che li riguarda dice, se non erro, che riceveranno il trattamento da ufficiali; ma non li assimila in tutto ai medesimi, perchè nel servizio devono prendere ordini anche dai sottotenenti.

Non è quindi vero che il veterinario si possa assimilare al chirurgo, e non è vero che i nostri veterinari escano dall'Università. Finora per lo meno non hanno diritto ad essere paraggiati agli ufficiali di sanità, ed è necessario farne cenno nelle tabelle acciò si sappia a quale giubilazione abbiano diritto.

Aggiungerò poi che io non credo sia logico accordar loro l'aumento che io proposi per gli ufficiali subalterni, perchè ho appoggiato la mia proposta per essi sull'aumento di paga, al quale sembrano aver diritto e che spero otterranno, mentre non pare che tale aumento di stipendio debbasi pure ai veterinari.

Consequentemente sono d'accordo coll'onorevole signor deputato Jacquemoud che si mandi questo emendamento alla Commissione, perchè essa, verificato lo stipendio dei veterinari, veda la somma precisa che convenga assegnare loro per le pensioni.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento del deputato Dabormida.

Il signor deputato Dabormida ha proposto che il *minimum* pei luogotenenti fosse portato a lire 1125 e l'aumento a 1875.

DABORMIDA. Da 1125 per andare a 1580 sono 375, dunque per 20 abbiamo 1875.

PRESIDENTE. Si potrà verificare di meglio il calcolo tra il *maximum* dell'aumento proporzionale che hanno, ma sarebbe bene che la Camera deliberasse sopra il *minimum* e *maximum* che debbono dare questa proporzione dell'aumento.

DABORMIDA. È 18,75.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la proposta del signor Dabormida, cioè per i luogotenenti il *minimum* di lire 1125, il *maximum* 1500.

(È approvata.)

Quanto al veterinario in primo, la proposizione del signor Dabormida sarebbe che si mandasse la questione alla Commissione onde coordinasse la pensione che sarebbe loro assegnata colla paga che attualmente hanno.

DABORMIDA. Coi tre quarti della paga che hanno.

JACQUEMOUD ANTONIO. Je ne voudrais pas les renvoyer à la Commission, uniquement pour faire fixer la pension, mais pour les faire rayer de la table actuelle; en faire des soldats, comme à présent, c'est les empêcher d'être des hommes d'art; c'est tenir dans un état de nullité la médecine vétérinaire. Je demanderai à l'honorable général Dabormida: les vétérinaires sont-ils militaires oui ou non? L'honorable général, comme je vois, est dans l'impossibilité de me faire une réponse positive. Du moment donc qu'ils ne sont pas militaires, il est tout à fait rationnel de les placer dans le cadre des assimilations. Puisqu'il y a des employés de l'armée qui ne sont pas militaires, mais qui leur sont assimilés à différents degrés, sous le quadruple rapport du grade, de

l'appointement, de la retenue et de la pension, rien de plus naturel que d'y comprendre également les vétérinaires. Songez, messieurs, que nous procédons à une nouvelle organisation, que nous devons par conséquent y mettre un peu plus de logique, d'ordre et de régularité que n'en a jusqu'ici présenté notre vieille organisation en toute chose.

Pour régulariser la position de l'artiste vétérinaire, vous l'assimilerez à tel ou tel officier pour le grade, le traitement et la pension, comme vous le pratiquez par hiérarchie à l'égard du chirurgien major, du chirurgien en second, de l'aumônier et des autres employés civils de l'armée.

Les objections de M. le commissaire royal viennent toujours plus à l'appui des mes observations.

Quant aux réponses qui m'ont été faites par les deux honorables généraux D'Aviernoz et Dabormida, je dirai que peut être je me suis mal expliqué, ou qu'ils ne m'ont pas parfaitement bien compris. Je n'ai nullement eu l'intention de comparer un vétérinaire à un chirurgien d'armée. Quand j'ai parlé de l'art vétérinaire, j'ai dit qu'il était d'une très-grande importance dans les temps de guerre et non pas au moment du combat. Car il pourrait arriver que les chevaux nécessaires à l'armée et que l'on veut acquérir sur le champ fussent attaqués par des maladies épizootiques. D'autre part les grands rassemblements de chevaux dans des conditions sanitaires et atmosphériques défavorables exigent une direction que le vétérinaire instruit peut seul donner.

J'insiste donc pour que l'on raye de la table les vétérinaires en premier et en second, et qu'on les porte dans les cadres d'assimilation avec les chapelains, médecins, chirurgiens, professeurs et autres employés de ce genre.

DI PETTINGO, commissario regio. Farò osservare all'onorevole deputato Jacquemoud che al secondo alinea dell'articolo 10 sono appunto accennati gli ufficiali di sanità ed i cappellani, i quali sono di grado effettivamente ragguagliati ai gradi militari; ma i veterinari, a seconda di quanto ha detto il signor generale Dabormida, non sono in tale condizione, dacchè egli accerta che i medesimi ricevono soltanto trattamenti d'ufficiali subalterni senza esserlo; ond'è che il non essere contemplati nella tabella i cappellani e gli ufficiali di sanità non induce a conseguenza di non dovervi pur comprendere i veterinari, e che anzi è d'uopo contemplarveli affine di stabilire in modo positivo la pensione che spetti loro secondo la categoria di primo o secondo.

DABORMIDA. Per migliore schiarimento faccio ancor osservare che i veterinari per lo passato erano considerati come sott'ufficiali, e nella loro giubilazione ricevevano soltanto la giubilazione di sott'ufficiali. Ora con un decreto di cui non mi ricordo la data fu stabilito ch'essi dovessero ricevere un trattamento di ufficiale, il che non significa che siano ai medesimi assimilati. In tal nuova qualità non possono mai, senza ingiustizia, essere giubilati come sott'ufficiali. Sta quindi benissimo che, acciò essi abbiano una giubilazione, siano compresi in questa tabella, il che non è necessario per gli ufficiali sanitari e pei cappellani, perchè assimilati agli ufficiali.

MELLANA. Io credo che non s'intenderanno mai più gli onorevoli signori Dabormida e commissario regio coll'onorevole signor Jacquemoud. L'onorevole signor Jacquemoud parla del tempo avvenire, e loro parlano del tempo passato, e tra l'uno e l'altro è impossibile che si raggiungano. Essi ragionano sui regolamenti antichi che hanno retto finora questa materia, e l'onorevole Jacquemoud vorrebbe, giacchè questa è la prima legge militare che ci è sottomessa, che il Parlamento esprimesse la sua volontà.

Ora, siccome la Camera non potrà rinvenire il giorno che si tratterà altra legge d'organizzazione militare su questa già votata delle pensioni Jacquemoud, vorrebbe si provvedesse fin d'ora su della materia alla quale esso ha accennato. Per esempio, pel tempo passato vi era già assimilazione compiuta fra il cappellano ed il capitano, fra i chirurghi ed altri gradi, e invece per i veterinari non ne era stabilita alcuna. Ritenendo perciò la Commissione come perpetui, direi quasi, i regolamenti anteriori, ha stabilito anch'essa in quella ritenuta nella legge di pensioni perfetta la similitudine nei primi, e pei veterinari ha calcolato non debba neppure stabilirsi in avvenire. Invece l'onorevole mio amico Jacquemoud vorrebbe che in questa legge il Parlamento dicesse: il cappellano è assimilato al tal grado, il chirurgo maggiore al tal altro, il veterinario al tal altro, e così di seguito di tutti gli impieghi non militari, ma che coadiuvano ad essi, oppure non si dicesse per ora niente di nessuno, e si riservasse a dirlo quando si farà una legge in proposito. E qui il regio commissario e gli altri che lo appoggiano volendo combattere la proposizione fatta dall'onorevole Jacquemoud, mi sembra che dovrebbero dire le ragioni per cui credono giusto che alcuni impieghi non militari sieno ai gradi militari assimilati, o perchè stimano inopportuno ed ingiusto l'estendere questa similitudine ai veterinari, invece di ripararsi all'autorità di vecchi regolamenti, i quali per noi legislatori non hanno per sé stessi forza alcuna, ove non sieno sostenuti da valide ed opportune ragioni.

Ora che credo di aver bene indicata la diversa via che percorrevano gli onorevoli preopinanti, mi pare che, ritornando sui loro passi, potranno incontrarsi e convincersi. (*ilarità*)

DI PETTINENGO, commissario regio. Domanderei al signor presidente che questa questione fosse mandata alla Commissione, come già fu fatto di altre, affinchè possa prendere veramente conoscenza delle parole del decreto che è stato citato, onde non cadere in errore.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intende di rimandare questa questione alla Commissione, perchè ne faccia esame e ne riferisca.

(La Camera approva.)

Viene l'altro paragrafo dei sottotenenti. Il deputato Dabornida ha proposto che pel sottotenente il *minimum* sia portato a 900 lire, il *maximum* a 1200, e l'aumento a 15. Si intenderà riservata la questione dei veterinari in secondo.

Domando se è appoggiata la proposta riguardo alla tassa pei sottotenenti.

(È appoggiata.)

QUAGLIA. Noi abbiamo deliberato nell'articolo 19 che le pensioni non potrebbero mai eccedere la paga attuale; come qui sarebbe il caso, io proporrei che anche la Commissione si occupasse di redigere un articolo il quale facesse un'eccezione in favore dei tenenti e sottotenenti, cioè che l'articolo 19 non fosse di ostacolo a che i subalterni potessero conseguire quella maggior somma la quale è portata nella tabella, altrimenti sarebbe una contraddizione. Così un tenente di fanteria ha 1188 lire all'anno, quello di cavalleria 2050, delle guardie 1440; applicando l'articolo 19 il solo ufficiale di fanteria sarebbe escluso dal *maximum* della tabella che è di lire 1400.

Il sottotenente sarebbe nello stesso caso, il che è contro il principio adottato da tutte le nazioni, che le pensioni di ritiro sono le medesime per ogni grado senza distinzione di arma da cui proceda. Accrescete prima le paghe ai subalterni di fanteria, e poi conservate una stessa legge per tutti. Per ora non escludete i meno favoriti durante il servizio.

DABORNIDA. Io ho accennato che le paghe dei subalterni debbono venir aumentate. Quando lo saranno, sarà tolto l'inconveniente; finchè lo siano, lasciamo l'articolo qual è.

Se qualche sottotenente o tenente venendo ad essere giubilato non potesse prendere il *maximum* attuale non sarebbe poi un gran male, giacchè prenderebbe tutta la paga di cui gode.

QUAGLIA. La Camera può decidere e deliberare come vuole, ma sorgerebbe questo inconveniente che vi sarebbero delle giubilazioni diverse secondo l'arma cui appartengono; per esempio, nell'artiglieria potrebbero essere 1440, mentre nella fanteria non potrebbero essere che di 1358, e così nella cavalleria.

DABORNIDA. Osservo al deputato Quaglia che pur troppo queste differenze esistono anche nelle paghe; rivedendo la tariffa delle paghe alcune differenze dovranno scomparire ed altre dovranno nascere; per conseguenza non alteriamo un articolo di legge, il quale non ammette eccezione, ed è che in ritiro un individuo non deve percevere maggior paga che in servizio attivo, perchè sarebbe cosa assai strana che il riposo fosse meglio retribuito del servizio; questa sarebbe una larghezza che non si potrebbe in modo alcuno giustificare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Dabornida, la quale riduce nei termini che ognuno ha inteso la cifra delle pensioni da assegnarsi ai sottotenenti, cioè *minimum* 900, aumento 15, *maximum* 1200.

(La Camera approva.)

Continua la discussione sulla tabella:

« Guardarme e maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali: *minimum* 540, aumento per ogni anno di servizio o campagna 15, *maximum* 840. »

SERPI. Domando la parola.

Desidererei che in questo luogo si aggiungessero i cavalleggeri di Sardegna per la seguente ragione. È cosa certa che questa legge, nello stabilire le pensioni di ritiro, ha avuto riguardo alle diverse qualità di servizi che si prestano allo Stato. I marescialli dei cavalleggeri sardi per lo speciale servizio che fanno nell'isola di Sardegna, come questa Camera ha già avuto luogo più volte a riconoscere, è eguale a quello che prestano i marescialli d'alloggio dei carabinieri reali; anzi credo che il servizio che si presta in quel paese sia molto più pericoloso di quello di terraferma, tanto per essere continuamente esposti a battersi coi facinorosi, come anche per le intemperie delle stagioni, e per il rovinoso stato delle caserme che antri possono chiamarsi. E qui mi farò a domandare al signor commissario del Governo di volermi dire a quanto ascenda il numero degli ufficiali, marescialli d'alloggio e cavalleggeri di Sardegna che sono stati feriti o morti in seguito a combattimento o per intemperie, a contare dal 1852 a quest'oggi, onde confrontarlo con quello dei carabinieri reali in terraferma, mentre sono certo che da tale confronto la Camera potrà formarsi un'idea esatta di quanto possono meritare i suddetti cavalleggeri.

Concludo che se vi sono maggiori disagi, se il servizio è più pericoloso, come realmente è, in Sardegna che nel continente, devono, se non altro, questi due corpi avere almeno un'eguaglianza di trattamento, e perciò ritengo che si debba accordare la stessa pensione ai marescialli dei cavalleggeri di Sardegna che si accorda ai marescialli dei carabinieri reali in terraferma.

Il caso portato dall'articolo 12 che si è già votato non ha niente che fare nel caso concreto. In quello si trattava di accordare ai marescialli dei cavalleggeri il vantaggio che si accorda ai marescialli dei carabinieri reali di terraferma, la

giubilazione cioè di sottotenente, ma qui si tratta solo di dar loro la pensione di ritiro da maresciallo, e credo che anche questo vantaggio si debba loro concedere, massime, ripeto, per la considerazione della gravezza dei servizi che sono costretti a prestare, poichè saranno pochi quei marescialli che dopo trent'anni di servizio in Sardegna possano approfittare di questa pensione.

CHIÒ. Mi persuado, anzi sono pienamente convinto che la Commissione prima di proporre questa tabella l'ha seriamente studiata e meditata. Quindi, sebbene io sia ignaro della relativa importanza dei diversi gradi contemplati in questa tabella, tuttavia trovo nella medesima un dato che servirà di norma al mio giudizio.

Trovando nella tabella che il sottotenente ha per giubilazione 720 lire, ed il maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali 540, conchiudo che nell'opinione della Commissione il rapporto tra questi due gradi è quello di 4 a 3.

Ora l'onorevole generale Dabormida avendo proposto molto acconciamente e saviamente che la quota del *minimum* di pensione del sottotenente fosse portata a 900 lire, attenendomi al principio che ho testè annunciato e che credo perfettamente rigoroso, propongo che la quota del maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali sia portata a 675 lire, il che forma precisamente i $3\frac{1}{4}$ delle 900.

Non ho poi nessuna difficoltà di estendere anche questo beneficio all'arma di cui faceva testè menzione l'onorevole deputato Serpi.

Quindi io proporrei che modificasse l'articolo precedente in questo modo:

« I guard'armi e marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, i brigadiere dei cavalleggeri di Sardegna 675 (*minimum*), e 975 (*maximum*). »

SERPI. Abbiamo sentito l'altro giorno dal signor ministro della guerra che avevano cambiato il nome di *maresciallo* con quello di *sergente*, ma questo non fa che non prestino lo stesso servizio ed abbiano la stessa attribuzione e responsabilità; o marescialli d'alloggio o sergenti, i pericoli, le fatiche sono le stesse; la giubilazione deve essere proporzionata.

PRESIDENTE. Mi dica dunque come crede che si debba scrivere.

SERPI. *Sergente.*

PRESIDENTE. Domanderò se è appoggiata la proposta del deputato Serpi.

(È appoggiata.)

DI PETTINGO, *commissario regio.* Io credo di dovermi opporre alla proposta or dianzi fatta dall'onorevole deputato Serpi, per la stessa ragione che mi sono opposto a quella che egli faceva all'articolo 12 a favore dei marescialli d'alloggio dei cavalleggeri di Sardegna. Ma ad oggetto di non prolungare questa discussione io pregherei il signor presidente a voler rimandare anche questo articolo alla Commissione affinchè sia meglio studiato.

BOYL. L'altro giorno l'onorevole commissario regio si è opposto a che si stabilisse la giubilazione dei cavalleggeri e dei marescialli d'alloggio di Sardegna, unitamente ai carabinieri reali, perchè pei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali si domandava la giubilazione dei sottotenenti, quale già hanno, ed è giusto che l'abbiano come la Camera l'ha votata; ma qui si domanda una giubilazione ben diversa.

SERPI. Non abuserò della sofferenza della Camera; farò soltanto osservare che l'articolo 22 che abbiamo già votato, dice che « i marescialli d'alloggio, brigadiere e cavalleggeri di Sardegna, » ecc., ciò che vuol dire che i marescialli d'al-

loggio dei carabinieri e cavalleggeri sono già stati assimilati. D'altronde farò ancora osservare che, siccome a questo corpo si cerca di dare un'istituzione solida che corrisponda allo scopo che il Governo si prefigge, bisogna che si stabilisca che abbiano gli stessi vantaggi nella pensione di ritiro che godono i carabinieri; allora ne verrà che molti giovani isolani, i quali ora non si arruolano nel corpo dei cavalleggeri di Sardegna, perchè non hanno una speranza d'assicurarsi una modesta sussistenza, allorquando sapranno che agli anziani del corpo sarà assegnata una buona giubilazione si decideranno ad arruolarsi. Questo certamente riuscirà in vantaggio del pubblico servizio; è nell'interesse del Governo, nonchè del paese, che un corpo il quale ha un servizio speciale sia composto di giovani di buona condotta, e morigerati e dotati di una buona istruzione per cui maggiormente acquisteranno la pubblica confidenza.

Per conseguenza io ripeto che tanto per l'interesse del paese, nonchè del reggimento stesso, è necessario che s'accordi ai sergenti dei cavalleggeri di Sardegna gli stessi vantaggi accordati ai marescialli d'alloggio dei carabinieri reali.

DABORMIDA. Faccio osservare, in risposta a quanto disse l'onorevole deputato Boyl, che la pensione d'un grado superiore è già accordata al maresciallo d'alloggio, ossia sergente dei cavalleggeri di Sardegna, coll'articolo 12; che inoltre in grazia dell'articolo 23 esso ha un secondo vantaggio, quello cioè dell'aumento del quinto di servizio prestato all'arma.

I cavalleggeri di Sardegna hanno tutti i vantaggi stabiliti pel corpo dei carabinieri reali, eccettuato nel grado di marescialli d'alloggio, perchè i marescialli d'alloggio dei carabinieri sono una specialità e non devono essere considerati come sott'ufficiali; essi ebbero per molto tempo il brevetto, e per conseguenza il trattamento di ufficiali. Se noi dessimo in massima ai cavalleggeri di Sardegna ciò che venne accordato pei marescialli d'alloggio dei carabinieri, succederebbe che tutti i furieri maggiori, furieri e sergenti di questo corpo avrebbero, dopo il numero voluto d'anni, dritto alla giubilazione di sottotenente, vale a dire avrebbero una giubilazione forse più del doppio della paga che hanno in effettività di servizio; ciò che ci farebbe cadere nel ridicolo, e sarebbe d'altronde illusorio, atteso l'articolo della legge che non permette che la giubilazione superi l'intera paga.

A me pare che i cavalleggeri di Sardegna si debbano tenere contenti ai vantaggi loro fatti dalla presente legge.

Del resto, quando la cosa fosse abbastanza chiara, io propongo nuovamente che sia mandato alla Commissione, perchè essa si faccia scrupolo di vedere le paghe dei marescialli d'alloggio dei carabinieri e dei sergenti cavalleggeri, ed ogni cosa ponderata, riferisca se sia il caso di pareggiare gli uni agli altri.

LA MARMORA, *ministro della guerra.* Io non dissento che si faccia rinvio alla Commissione per verificare questa cosa; ma avverto sin d'ora la Camera che il Ministero non può accettare questa assimilazione dei marescialli d'alloggio con quella dei cavalleggeri, essendo due gradi affatto diversi.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti: il primo proposto dal deputato Chiò, che consisterebbe nell'aumentare la tassa della pensione dei marescialli d'alloggio e guard'armi, ed estenderla anche ai cavalleggeri nella proporzione dei tre quarti; sicchè il *maximum* sarebbe di 975, ed il *minimum* di 675.

CHIÒ. L'aumento sarebbe di lire 13 per anno, così si osserva sempre la regola praticata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

CHIÒ. Pare impossibile... (Risa)

Evidentemente la Commissione ha dovuto mettere sulla bilancia i rispettivi meriti di questo grado, ed io non ho fatto che tradurre in cifre il giudizio della Commissione.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Chiò che il suo emendamento non è appoggiato.

CHIÒ. Si tratta di un principio stato votato precedentemente.

PRESIDENTE. Ma fatto è che non è appoggiato.

Resta ora l'emendamento del deputato Serpi.

Ne fu proposto il rinvio alla Commissione, per meglio esaminare la questione se e quale trattamento si debba accordare ai sergenti facienti funzione di maresciallo d'alloggio nei cavalleggieri di Sardegna. Se non vi è opposizione, si manderà alla Commissione.

(La Camera approva.)

Vengono ora: il furiere maggiore, sottoaiutante di contabilità, tamburo maggiore, tromba maggiore, capomusica, furiere, *minimum* lire 360, aumento lire 14 50, *maximum* lire 650.

CHIÒ. Le stesse ragioni che militavano per portar la quota del *minimum* della giubilazione dei sottotenenti da lire 720 a 900 militano pure in favore dei militari contemplati in quest'articolo.

Ora, la Commissione avendo proposto 360 lire per *minimum* di pensione di questi militari, il che è la metà della cifra che aveva proposta per i sottotenenti, ne risulta che quel *minimum* dovrà essere elevato nella proporzione seguita per rapporto ai sottotenenti; cosicchè il *minimum* di pensione di questi ultimi essendo stato portato a lire 900, il *minimum* relativo ai militari di cui nel presente articolo dovrà elevarsi a lire 450.

DABORMIDA. Ho di già indicata la base da cui sono partito per proporre la giubilazione di cui si tratta, e ripeterò che supposi fatto l'aumento minimo che io credo possibile e fissai a $\frac{3}{4}$ del medesimo le pensioni come si pratica per gli impieghi civili.

Ma faccio osservare all'onorevole deputato Chiò che non mi pare sia giusto il suo corollario di aumentare le pensioni dei gradi inferiori in proporzione degli aumenti fatti per subalterni: secondo il suo corollario, si potrebbero aumentare nello stesso rapporto anche quelle dei gradi superiori.

Riguardo ai sott'ufficiali e soldati, non appoggio la proposizione del deputato Chiò nel senso in cui l'ha fatta; ma opino sarebbe il caso che la Commissione verificasse se le pensioni proposte per i medesimi giungano ai $\frac{3}{4}$ delle loro paghe; se fossero inferiori a tale quota, vi si dovrebbero portare.

PRESIDENTE. La sua proposizione si riferisce dunque...

DABORMIDA. Si riferisce alle cifre non ancora votate.

CHIÒ. Io non ho veruna difficoltà d'associarmi alla proposta testè fatta dal deputato Dabormida.

RICCI G. Osserverò alla Camera, in risposta alla domanda del generale Dabormida, che la paga che si corrisponde al tamburo maggiore, tromba maggiore è di lire 682, di modo che sarebbe realmente nei limiti prescritti dalla tabella. Del resto, se si rimanda alla Commissione, ella ne farà uno specchio a parte, e potrà proporlo alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Dabormida propone che si incarichi la Commissione di verificare e di rettificare ove sia d'uopo questa tabella delle pensioni (cominciando dal sotto-

tenente esclusivamente e discendendo) in modo da raggugliare la pensione ai tre quarti della paga di cui godono.

(È appoggiata.)

CHIÒ. L'onorevole deputato Ricci osservava come la paga dei militari di cui ci occupiamo presentemente sia di 682 lire.

Or bene, applicando a questa paga il principio enunciato dal deputato Dabormida, si verrebbe a questa conseguenza, che il *minimum* di pensione per questi militari dovrebbe essere di 512 lire e non di 360. Quindi, stando all'osservazione dell'onorevole deputato Ricci, la cifra da me proposta di 450 lire dovrebbe portarsi a 512, il che sarebbe un favore maggiore ai militari di cui parliamo.

Io mi associo volentieri a questa conseguenza dell'osservazione fatta dall'onorevole deputato Ricci, e quando la Camera sia di parere di mandare alla Commissione il presente articolo allora io mi farò un dovere di proporre che sia una tale conseguenza adottata.

PRESIDENTE. Occorre adunque votare il principio.

Voci. No! no!

CADORNA. Propongo che sia rimandato alla Commissione per vedere se sia il caso di votare il principio che il signor deputato Dabormida ha proposto.

DABORMIDA. Io stesso desidero che prima di votare il principio si conosca il risultato delle ricerche della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque si propone di mandare alla Commissione la tabella perchè la rivegga, cominciando dal sottotenente esclusivamente e discendendo.

Quelli che approvano il rinvio si alzino.

(La Camera approva.)

Si sospende adunque la votazione della legge.

Osservo che siccome saranno necessarie per questo lavoro delle indagini, sarà impossibile che la discussione possa seguire domani.

PETITTI, relatore. Credo che sarà in pronto per dopo domani.

PRESIDENTE. Allora la discussione si porterà all'ordine del giorno di dopo domani.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SUSDIDI AI DANNEGGIATI DALLA GUERRA DEL MESE DI MARZO 1849.

PRESIDENTE. Rimane ancora assai tempo per occuparci d'altri lavori che abbiamo in pronto. All'ordine del giorno vi sarebbe la discussione relativa al sistema stradale della Sardegna; ma è una legge che porterà necessariamente una discussione un po' lunga.

Invece abbiamo una legge la cui urgenza è indicata dal titolo stesso, quella cioè delle sovvenzioni ai danneggiati dalla guerra. Sono pochi articoli; mi pare che se la Camera volesse, si potrebbe entrare in discussione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il Governo accetta il progetto della Commissione?

DEMARIA. Come membro della Commissione credo di poter dire che il Governo accetta questo progetto, imperocchè venne chiamato nel seno della Commissione ed essa fu d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto. (Vedi vol. Documenti, pag. 11.)

È aperta la discussione sul complesso della legge.

CAVALLINI. Prima che si entri nella discussione di questo progetto di legge mi credo in dovere, siccome deputato eletto dalla Lomellina, di indirizzarmi al signor ministro della guerra per conoscere dal medesimo se, come e quando intenda di rimborsare le requisizioni che dalle due provincie della Lomellina e del Novarese vennero fatte alle diverse truppe per moltissime migliaia di lire. Trattandosi di sborso, che in sostanza non costituisce che una anticipazione per parte di quelle provincie di quanto avrebbe dovuto somministrare il Governo, ove massimamente si riguardi a quelle che ebbero luogo dopo l'armistizio, non vi può essere il menomo dubbio sull'obbligo del Governo di soddisfarne l'importare; ed io porto anzi opinione che lo stesso Ministero possa e debba adempiere a questa obbligazione, senza che sia necessario che ne venga autorizzato dal Parlamento, come si accenna eziandio nel rapporto della Commissione stessa. Siccome però le provincie summenzionate attendono da lungo tempo, ma invano, il pagamento delle requisizioni suddette, così prego il signor ministro a voler dichiarare quale sia il suo intendimento al riguardo, e quali sieno le disposizioni che abbia date in proposito. Il motivo per cui finora non fu eseguito il rimborso di cui faccio cenno sarà probabilmente questo, che cioè non venne ancora compiuto il quadro di tutte le requisizioni che si prestarono dai diversi proprietari; ma qualunque ne sia la cagione, il fatto sta che non si pagarono, e questi hanno pure diritto di sapere in quale tempo esigeranno dal Governo il credito loro, che continuamente stanno attendendo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non so a qual punto sia quella pratica; prenderò le opportune informazioni e risponderò un altro giorno.

Per quanto mi rammento so che una anticipazione è stata fatta non ha guari, due mesi circa fa, ma so che il saldo è ancora in corso. Un altro giorno saprò rispondere più adeguatamente.

CAVALLINI. Attenderò ben volentieri la risposta del signor ministro. Però gli faccio presente sin d'ora che egli si trova forse in errore, e che confonde le anticipazioni parziali che si fecero ai danneggiati della guerra con quelle che adduce siasi eseguite a pro di coloro che fornirono le requisizioni. A me non risulta che a questi siasi fatto alcun pagamento, quando invece mi consta che i deputati delle provincie poste al di là della Sesia sono tratto tratto e giustamente sollecitati perchè instino presso il Governo onde le requisizioni siano finalmente rimborsate.

BERTOLINI. Fra le provincie che hanno sofferto danno per le requisizioni non vi sono solamente quelle di Lomellina, di Novara e di Vercelli, ma ve ne sono altre ancora, per esempio quella di Bobbio. Ora domando al signor ministro se intende anche di estendere a quella provincia le disposizioni che si sono prese per le prime.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma queste sono per i danni.

BERTOLINI. Per le requisizioni e per gli alloggi militari sproporzionatamente gravi, i quali furono imposti a quelle provincie.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha dichiarato di non essere in grado di dare per ora schiarimenti precisi su di ciò, così che mi pare che per non perder tempo si possa passare alla discussione della legge.

La parola è al deputato Cagnardi sul complesso della medesima.

CAGNARDI. Debbo premettere che non essendo stata por-

tata questa discussione all'ordine del giorno io non sono troppo ben preparato; tuttavia dirò alcune parole. È principio di diritto universale che chi direttamente od anche per sola imprudenza reca ad altri danni sia in obbligo di risarcirli.

Non ignoro che questo generale assioma va soggetto ad eccezione nei casi di guerra guerreggiata; ma quest'eccezione ha ella un sodo fondamento nella giustizia? Fu introdotta da alcuni pubblicisti che per adutare i principi, che vollero reputarsi padroni della vita e delle sostanze de' popoli, fecero tacere la voce della propria coscienza, e pareggiarono i danni della guerra a quelli derivanti da una fortuita eventualità, come una vera fatalità in cui non vi entri l'opera dell'uomo.

Questa però non è che una finzione ripugnante al senso comune, ed inventata per esonerare i principi dalla responsabilità di riparare i danni che recavano colle guerre che talora non avevano altro motivo che soddisfare alla loro ambizione, e perfino per vendicare il disprezzo in cui si tenevano le loro meretrici (Luigi XIV). In una parola voglio dire che eziandio i principi sarebbero tenuti a soggiacere alla giustizia universale, epperò a risarcire i danni recati colle guerre da loro mosse o motivate.

E non è nuovo che eziandio principi dispotici effettivamente li risarcissero; abbiamo esempi in Russia. Pietro I, per salvare il suo esercito da Carlo XII che lo inseguiva, devastò ed incendiò villaggi, e col pubblico danaro indennizzò tutti i russi che ne avevano sofferto. L'altro più recente esempio è l'incendio di Mosca, i cui edifici furono col tesoro nazionale riedificati, ed i particolari indennizzati nel trattato del 1814. Finalmente l'Austria, l'Austria stessa non indennizza forse gl'individui che patiscono danni dalla guerra guerreggiata? Non sappiamo noi che nelle trattative di pace voleva 20 milioni, appunto per risarcire ai danni recati ai privati dalla guerra nella Lombardia? Codesti 20 milioni furono per l'abilità e fermezza de' nostri plenipotenziari conglobati nei 75 milioni: ma sta sempre che l'Austria risarcisce ai particolari i danni della guerra: eppure furono i Lombardi stessi che coll'eroica loro insurrezione iniziarono la guerra.

Che diremo poi nel caso nostro?

Primieramente è da notarsi che in Romagnano le violenze, il saccheggio, le devastazioni si sarebbero potuti impedire od almeno diminuire in tanta distanza da Novara, se si fosse spiegata più autorità in coloro che ne erano rivestiti.

In Fara e luoghi circostanti i maggiori danni provennero dalla prima occupazione delle truppe austriache dopo firmato l'armistizio, ed intanto si sopportarono per la lodevole intromissione di quelle amministrazioni municipali che per ovviare a' più funesti danni imposero ai particolari di non difendere le proprie sostanze. Qui si può dire ancora che pel fatto del Governo, pel fatto dell'armistizio si occasionarono i danni obbligando quelle provincie a rispettarlo in vantaggio di tutto lo Stato. Dunque i danni sofferti dai Novaresi e Lomellini profittarono a tutte le altre provincie, e nulla è di più giusto, di più equo che tutte concorrano a sostenerli. Che se codesti danni recati da indegni nostri militari vogliono considerarsi come derivanti da moto di popolo, è niun dubbio che il Governo deve risarcirli. Così accadde in Francia per i moti di Lione.

Non posso qui tralasciare una parola di lode al signor ministro che ci presentava la legge: sentì egli nell'animo suo che più di una gretta antica teoria prevaleva la giustizia universale, la equità; epperò voleva egli col tempo risarcire a tutti i danni, ossia farli sopportare dall'intera nazione. Il re-

latore lo confessa, e tuttavia vi si oppone. In verità è questa la prima volta, che io mi sappia, in cui dai deputati si contrasti ai giusti e generosi disegni del Governo.

Ma ci osserva il signor relatore la ristrettezza delle finanze, e che i danneggiati non debbano avere rincrescimento pei danni patiti, perchè dalla guerra sortì incolume l'italiana bandiera. Rispondo che la ristrettezza delle finanze non può iscusare una iniquità, e che se la bandiera italiana sortì incolume, fu per decoro e vantaggio dell'intera nazione, ed appunto perchè fu salvata per tutti, niente di più naturale, di più giusto che tutti debbano concorrere a sostenere i danni che ebbero una causa comune, e per conseguenza un bene comune.

È inoltre da osservarsi che la gretta teoria sui danni di guerra guerreggiata, e per *ictu hostium*, per invasione del nemico, non sarebbe applicabile alla questione che ci occupa. Infatti diremo noi che i danni recati dalle nostre truppe nella provincia di Novara debbansi considerare come provenienti da guerra guerreggiata?

Il Governo, rappresentante lo Stato, deve protezione e difesa alla vita e alle sostanze di tutto il popolo: ed è a questo scopo che dalla nazione si sostengono le spese pel mantenimento della forza armata: e se il Governo non ha saputo o potuto bene adoperarla e contenerla, è imputabile dei danni che ne derivarono. Ma ciò che la santa nostra guerra la distingue da ogni altra, e che perciò vivamente respinge la iniqua teoria posta innanzi dalla relazione, si è che la guerra si volle dal principe e dalla nazione; e quindi a buon diritto si deve ammettere che è il fatto dell'intera nazione; e conseguentemente deve la nazione risarcire i danni direttamente od indirettamente recati col proprio fatto.

Domanderò ora se le due provincie di Novara e Lomellina che sostennero, come ogni altra dello Stato, le spese della guerra, e che inoltre in particolare soffersero gravissimi danni per la guerra che era nazionale, domanderò se debbano da sole sopportarli, e non dividerli sull'intera nazione.

Consultate, o signori, la propria vostra coscienza, e rispondetemi se non vi avverte che sarebbe un'ingiustizia, un'iniquità di lasciar pesare cedesti danni sulle sole provincie di Novara e Lomellina!

Ebbene, se questo sentimento si desta in voi, e non dubito che voi tutti lo partecipate, è sentimento naturale, universale; epperò viene da Dio stesso, fonte della verità e della giustizia.

Abbandoniamo dunque un'odiosa teoria suscitata per adulare il dispotismo.

Seguiamo il sentimento comune, il sentimento insito nell'animo nostro dal Creatore della giustizia e dell'equità.

Seguiamo gli impulsi della coscienza nostra, ora che col l'avanzare della civiltà, l'amore cristiano, l'amor fraterno ha preso sì lodevole sviluppo.

PICCON, relatore. Questa legge non essendo ancora stata messa all'ordine del giorno, veramente io non sono a pieno preparato a sostenerne la discussione; ciò nullameno io procurerò di rispondere nel miglior modo che mi sia possibile all'onorevole preopinante. Il medesimo ha sostenuto che il Governo dovesse essere tenuto ad indennizzare tutti coloro i quali avessero sofferto danni nelle provincie di Novara e Lomellina senza distinzione alcuna tra quelli che si trovano in ristretta fortuna e gli altri che hanno egualmente sofferto dei danni, ma che si trovano in condizione agiata, invocando per provare il suo assunto il principio di equità e gli esempi storici. La Commissione si è lungamente occupata di questa prima questione, vale a dire, se il Governo sia o no tenuto

di indennizzare i danni tutti che derivano dal fatto della guerra; ma si persuase che dee farsi la distinzione tra i danni che derivano dal Governo stesso e quelli che sono cagionati dagli individui che fanno la guerra, ovvero da individui appartenenti alle truppe straniere. Riguardo ai danni derivanti dal fatto del Governo, se, per esempio, il generale in capo facesse abbattere una selva di un privato per poter meglio dirigere le truppe, o distruggesse una casa onde meglio difendere un forte, in cotali casi la Commissione fu d'avviso che si tratterebbe di un danno il quale veramente deriva dal fatto stesso del Governo, considerando questo come persona morale, il quale pertanto vorrebbe dal medesimo venir risarcito. Ha poi investigato se realmente tra i danni stati proposti dai proprietari del Novarese e della Lomellina ve ne fossero di questa natura, e non ne ha trovato alcuno assolutamente; epperò ai termini di diritto, ha dovuto attenersi al principio che il Governo non avendo col suo fatto cagionato danno di sorta, non potesse nemmeno tenersi per obbligato a risarcimento.

Quanto poi ai danni che sono stati cagionati da fatti individuali, ha dovuto necessariamente appigliarsi all'opinione già emessa, che cioè il Governo non gli dee risarcire, per questa grandissima ragione principalmente, che se il Governo fosse tenuto all'indennità per i danni provenienti da fatti individuali, esso in conseguenza della guerra avvenuta dovrebbe indennizzare non solo quelli che nelle provincie di Novara e Lomellina hanno sofferto dei danni per fatto delle truppe, ma tutte ben anche le famiglie dell'intero Stato, le quali abbiano egualmente provato un qualche danno, come, per esempio, quelle che siano state private del soccorso del padre, dei figli o dei fratelli morti per l'indipendenza. E questo principio certamente non sarebbe stato adottato dalla Camera.

La Commissione ha dovuto riconoscere egualmente che trattandosi di danni avvenuti pel fatto individuale delle truppe, non fosse il caso di accordare veruna indennità, nè ha potuto recedere da questo principio per la ragione che alcuni principi abbiano giudicato opportuno nell'interesse del loro Stato, perchè il paese si trovava in grado di corrispondere una giusta indennizzazione, di concederla, ancorchè non vi fossero strettamente obbligati. A questo proposito io debbo fare osservare al meritissimo preopinante, che per quanto concerne al nostro Stato, gli esempi che abbiamo sono invece tutt'affatto contrari al principio che egli vorrebbe invocare.

Niuno certamente negherà che fra le provincie dello Stato, alcune, ed in specie la Savoia e Nizza, siano state di gran lunga più danneggiate delle altre provincie nella guerra del 1792. Pure non vediamo che al ripristinamento del patrio Governo sia stata loro concessa veruna indennizzazione; soltanto si concesse un'indennità agli emigrati, ma un'indennità la quale, ben lungi dal comprendere tutti i danni che avessero sofferti, era anzi ristretta a quei soli provenienti dall'alienazione dei beni stabili.

I frutti dei beni perduti non furono loro dati, non fu loro tenuto conto delle perdite fatte degli impieghi; che anzi sopra le perdite stesse avvenute nella vendita dei beni per causa di emigrazione il Governo ha fatto una deduzione, se non isbaglio, del 4 per cento. Dunque non potrebbe essere il caso che si indennizzassero compiutamente tutti gli abitanti delle provincie di Novara e Lomellina. Accadde a queste provincie quello che in un'altra guerra può accadere ad una diversa provincia dello Stato. Sicchè rigorosamente parlando, il Governo forse non sarebbe neppure tenuto a dare un'in-

dennità a quei danneggiati che sono di ristretta fortuna. Ciò nullameno, la Commissione ha creduto che le persone di questa condizione meritassero qualche speciale riguardo, indottavi anche da una considerazione politica. La guerra, cioè, che si è combattuta nelle provincie di Novara e Lomellina, potrebbe combattersi un'altra volta, e quando non si fosse concessa veruna indennità ai più poveri di quella provincia, sarebbe a temersi che le persone miserabili non la vedessero poi di buon occhio, e non fossero più animate da quell'entusiasmo che nella passata guerra mostrarono. Ma questa ragione politica più non poteva essere presa in considerazione per riguardo alle persone, le quali si trovano in tali condizioni di fortuna, da poter fare alla patria il sacrificio delle poche perdite sofferte. Sarebbe fuor d'ogni dubbio fare un grave torto alla devozione loro verso la patria, al loro amore di libertà e d'indipendenza, il supporre che per aver esse ora sofferto qualche danno potessero poi rimanersi indifferenti, o peggio, mostrarsi ostili ad un tentativo di riscossa.

Laonde la Commissione persiste nelle sue conclusioni motivate nel suo spirito dalle ragioni che vi sono venute esponendo, dalle quali appare come, a rigor di diritto, il Governo non sia tenuto a risarcire i danni provenienti ad alcune provincie in ispecie dall'ultima guerra, ma come ciò nulla ostante per un principio di equità politica sia conveniente di indennizzare coloro i quali si trovano in assoluto stato di ristretta fortuna.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intende di passare alla discussione degli articoli.

Voci. Sì! sì! Non siamo più in numero!

PRESIDENTE. Per discutere mi pare che siamo ancora in numero.

Molti deputati sono negli uffizi, si manderanno a chiamare. Si procederà intanto all'appello nominale.

(Appena questo è cominciato, entrano parecchi deputati.)

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mellana.

MELLANA. Io non posso assentire si chiuda questa discussione generale senza combattere alcune erronee asserzioni del relatore della Commissione. L'onorevole relatore diceva che non essendo messa all'ordine del giorno questa legge, preso inopinatamente, non avrebbe potuto adeguatamente sostenerla. Questa ragione vale per noi, che non avendo fatto parte della Commissione, ci giunge affatto nuova, giacchè ci saremmo riservati a studiarla quando fosse stata posta all'ordine del giorno: ma il relatore certo deve averla studiata; io ciò nullameno combatterò come meglio potrò, non la legge in sè, ma la grettezza, o meglio ancora l'ingiustizia del Governo e della Commissione che l'hanno ristretta a lire 500,000, quando i danni sono accertati in due milioni e più.

L'onorevole relatore dopo avere encomiato, non so se con molta esattezza, la celerità usata dalle Commissioni governative per accertare i danni cagionati dalla guerra nelle provincie di Novara e della Lomellina, dice che la Commissione si è fatto il quesito se in diritto possano quelle provincie ripetere dalla nazione il rimborso dei danni sofferti; e che avendo risolto negativamente quel quesito, se ne fecero un altro, se cioè non sarebbe prudenziale, ciò nullameno, di portare a quei mali un qualche rimedio; e qui dice che l'idea politica loro suggerì di risolvere affermativamente, ma che posti di fronte alle strettezze dell'erario, dovettero convenire che si facesse solo qualche cosa in pro di quelle: perciò aver essi preso una via di mezzo, di soddisfare cioè in parte, e ridussero ad un quarto della totalità dei danni la somma da

stanziarsi; ed opinarono che quella somma andasse solo ripartita fra i più bisognosi fra coloro che erano stati danneggiati.

Dirò di passaggio che con le mezze misure ben difficilmente si provvede dagli uomini di Stato, poscia osserverò che ben male a proposito ci si vuole ora soltanto porre sott'occhi le strettezze del nostro erario. Chiunque abbia seguite le discussioni fatte in quest'aula dal disastro di Novara in poi non potrà certo dire che il Governo e la Camera si sieno molto preoccupati della critica nostra posizione finanziaria. Io sfido l'onorevole relatore di questa legge a citarmi una sola legge da noi fatta che accenni ad economia: tuttodi invece ce ne sono proposte per accrescere gli oneri dell'erario: e noi sempre le votiamo.

Ciò posto, venire ora in presenza di un tanto infortunio, in presenza di un'alta considerazione politica di avvenire, in presenza di così giusti dolori a ricordare le strettezze del tesoro, per porre un gelo sul sentimento e sulla ragione, questo non è solo inopportuno, ma, mi si permetta di dirlo, anche sconvenevole. *(Bene! bene!)* Ma, pazienza! Io mi assoggetterei a questa giusta, sebbene fino ad ora neglimentata considerazione delle strettezze del nostro erario, ove almeno fossimo in diritto ed in giustizia appoggiati per rifiutarci dal soddisfare ai danni patiti da quelle due provincie.

Qui il relatore ci venne citando il diritto scritto e dei tempi andati: noi pure lo conosciamo, ma diciamo francamente che esso non è applicabile al nostro caso, non è applicabile alla moderna civiltà. Quando le guerre si facevano per successioni, per interessi o per capriccio di principi, quando le guerre cadevano sui popoli quali tempeste o qualsiasi altro flagello, esse dovevano considerarsi, quali erano in fatto, veri flagelli: quindi i giudicanti dovevano a quelli assimilarle. Come d'altronde avrebbe potuto un principe soddisfare a quei danni, avrebbero fatto per così lievi cose le guerre, se avessero dovuto o potuto sottostare a tutti i danni che da quelle ne derivavano ai popoli? Ma che si possa stabilire confronto fra le guerre del dispotismo, fra le guerre che furono considerate ed erano flagelli, con la guerra che santa si disse, che santa era, e che santa sarà quando si possa ricominciare, questo è quello che io non posso ammettere. *(Bene!)* Quindi opino che noi dobbiamo partire da altri principii, appoggiarci ad altre autorità nel discutere la presente legge.

Io invece voglio ricordare alla Camera una disposizione del nostro Codice penale: disposizioni che noi ancora manteniamo. In esso è detto che chi si mette a capo o fa parte di una congiura o di una sommossa deve sottostare ai danni che ne possono derivare allo Stato ed ai cittadini; io non difendo questa disposizione, ma dico che essa si appoggia a questo principio di giustizia, che cioè ognuno è responsabile dei propri fatti. Questo principio può esso mutarsi quando il fatto emana dalla volontà nazionale? La guerra fu indita dal consenso di tutta la nazione legalmente espresso da' suoi poteri, fu fatta pel più caro e prezioso interesse suo, cioè pel conquisto della indipendenza. Il fatto adunque è di tutta la nazione; essa ne è solidaria, nè può, nè deve volere che i danni che ne sono derivati ricadano più su di una che su di un'altra provincia. Che cosa rispondereste ove si dicesse: i 500 milioni che si sono dovuti spendere saranno imposti alle tali provincie, le tali altre ne saranno esentate? Questo sarebbe un assurdo ed un'ingiustizia: un assurdo ed un'ingiustizia è egualmente il dire che i danni sopportati dalle provincie Lomellina e Novarese non debbano essere ripartiti su tutta intiera la nazione.

Ci si disse: ma se voi pagate questi danni dovrete a pari

ragione risarcire a tutti i cittadini dello Stato i danni da essi sofferti e specialmente indennizzare le famiglie che hanno fatto il sacrificio dei loro figliuoli. Questa ragione nè sussiste, nè mi muove. I sacrifici che sono fatti egualmente, o per eguali ordinamenti da tutte le provincie, non si possono indennizzare, giacchè allora è la nazione che fa il sacrificio, se tale può dirsi, e la nazione non può indennizzare se stessa: se si parla dei figli caduti sul campo dell'onore, o sono volontari, o coscritti, in ambi i casi è un tributo che si rende alla patria, è una gloria; d'altronde la patria riconoscente fa delle leggi per sovvenire ai superstiti indigenti di quei generosi: ma dire che una provincia o più provincie debbano sopportare i danni di una guerra fatta nell'interesse di tutta la nazione, questo non lo si potrà mai, senza fallire alla giustizia, senza scindere la nazione stessa.

Passo ora all'applicazione che si vorrebbe fare della somma che si vuole stanziare. Non so su quale teoria intenda basarsi la Commissione quando viene proponendoci di soddisfare una parte di coloro che hanno sofferti i danni perchè poveri, e di rifiutarsi a pagare gli altri perchè ricchi. Io non sono di coloro che temono di certe parole, o che rifuggono da dottrine perchè avanzate: ma qui dico che nello stesso modo che lo Stato ha diritto di imporre tutti indistintamente i cittadini, in proporzione de' suoi averi, per pari ragione deve tutti egualmente considerarli in questo risarcimento dei danni.

Se questo fosse un gratuito sussidio, anch'io mi associerei al pio pensiero di estenderlo ai soli bisognosi: ma qui la Camera non deve dimenticare che essa non fa un'elargizione, ma che soddisfa ad un debito sacro.

Ci venne pure detto: con previdente consiglio noi rimborsiamo i meno agiati, onde in caso di nuova guerra essi non siano a quella avversi; se non la estendiamo agli altri, si è perchè il ricordo dei danni sofferti non deve da quella alienare gli animi dei ricchi. Io non ammetto queste distinzioni di generosità e di patria carità fra cittadini e cittadini per ciò solo che non hanno un egual censo, giacchè vi sono cittadini immensamente ricchi, i quali non farebbero il sacrificio di un obolo alla patria, e ve ne sono dei meno agiati e dei poveri che ad essa farebbero il sacrificio di quanto hanno e della vita, e così viceversa; quindi non ammetto la distinzione del relatore; quindi cade la conseguenza che esso ne vorrebbe dedurre. Aggiungo di più che la medesima va contro allo scopo politico che la Commissione, ed io con essa, vorremmo ottenere. Se si rinnovassero le fallite speranze del 1848 e del 1849, a chi si aspetta di sollevare, inanimire ed entusiasmare le masse? Certo s'aspetta alla parte più colta della nazione, a quella parte che avendo maggiormente a perdere, può dare più forza coll'esempio alle sue parole: ora è appunto questa parte di cittadini che voi tentereste di disgustare con un atto di solenne ingiustizia, con un atto impolitico.

Lo spero, lo desidero, anzi ho fiducia che la legge, ancora che venisse votata quale ci fu proposta, non partorirebbe danno nell'avvenire alla nostra causa, ma ciò per la virtù e per il buon volere di quei cittadini, non per la previdenza nostra.

E qui mi corre alla mente di combattere una erronea asserzione del signor relatore che voleva fare da prima e che mi era sfuggita dalla mente. Erroneamente diceva che la nazione non è tenuta a pagare i danni arrecati dagli individui. Se sotto la denominazione d'individui si vuole intendere di parlare di quelli del nostro esercito, che dimentichi della militare disciplina e dell'onore, fuggendo, arrecarono il terrore e la morte fra gli esterrefatti cittadini, io non posso intendere come si possa sostenere che la nazione non sia tenuta

a riparare ai danni da quegli individui arrecati. Non è forse da tutti i Codici tenuto il proprietario a risarcire i danni arrecati non solo dalle persone che tiene a suo servizio, ma anche a quelli accagionati da' suoi animali che si dicono domestici? (*Si ride*) Ora io domando: chi pone in mano a' soldati le armi? è la nazione; chi deve mantenere la disciplina? la nazione, e per essa il suo Governo; chi è contabile dei danni che dallo infrangersi della disciplina ne possono venire ai pacifici cittadini? la nazione. Io credo che questi danni vadano pagati pei primi, e direi quasi largamente, onde tentare, se fosse possibile, di fare in parte dimenticare questa dolorosa ed infausta pagina della nostra storia. Non è al certo col negare di risarcire quei danni che otterrete questo obbligo.

Io voto adunque perchè questo debito nazionale sia interamente pagato: combatto perciò la proposta della Commissione.

PICCON, relatore. La Camera sente tutta la delicatezza di questa discussione, ed io amo che sia troncata al più presto; laonde io dirò soltanto che le provincie di Novara e Lomellina dovevano ricevere maggior gloria se le nostre armi fossero state felici, e saranno ancora le privilegiate nel caso in cui di nuovo e con esito più felice si rompa la guerra. (*Mormorio*) E pel rimanente io non credo che le persone benestanti di quelle due provincie vogliano assolutamente essere indennizzate, ma bensì che tale istanza parta solo da quelle le quali si trovano in uno stato di ristretta fortuna, epperò di vero ed urgente bisogno.

IOSTI. Non è come lomellino, o signori, nè come compreso fra i danneggiati che prendo la parola, perchè se ho qualche giusto reclamo in questa questione a fare è solo perchè mi fu chiusa l'occasione di fare l'ultimo sacrificio di quanto mi rimase alla causa d'Italia.

Io parlo al Parlamento sul punto di giustizia, la quale può essere interpretata in ogni senso. Certo la storia del passato a questo riguardo non può servire di norma.

Se non si sono indennizzati i danni cagionati dalla guerra nel passato fu una solenne ingiustizia, e sarebbe oramai tempo che la ragione pubblica, più illuminata ai nostri tempi sui veri principii di giustizia distributiva, dichiarasse divisibili su tutta la massa i danni provenienti ad una classe d'individui per cause superiori alla loro volontà.

Egli è in questa parte, o signori, che io trovo ragionevole il socialismo; egli è precisamente per dividere su tutti quel peso che gravita su pochi infelici, quando non sono essi stessi la causa di questo male; egli è precisamente per supplire col superfluo degli uni (secondo la carità evangelica) a quello che manca agli altri che la società è costituita.

Io quindi porto opinione che verrà il giorno in cui i danni cagionati dalla guerra saranno riconosciuti come sopportabili e divisibili fra tutta la famiglia, cioè fra tutti quelli che compongono lo Stato.

Se il Parlamento piemontese non aspira a questa gloria, di essere il primo a proclamare questo principio di giustizia sociale eterna in modo assoluto, lo faccia almeno nel nostro caso per una considerazione tutt'affatto speciale all'indole della guerra che noi abbiamo trattata, e per i fini politici che ancora ci devono governare; la nostra guerra fu ed è guerra di tutti, e tutti dobbiamo portarne il peso. Era giusto, è dovere che quelli che erano per posizione, o per condizione speciale chiamati ai primi sacrifici, li facessero volentieri, ne sopportassero i primi il peso; ma non è poi giusto che per intero continui a gravitare su loro soli e sui loro figli. La nazione intera doveva e deve indennizzarli, o signori. Fu per lo sbaglio di non avere enunciato in un modo assoluto e positivo questo sublime principio che voi avete trovato fred-

dezza in parte della nazione, e nei soldati ammogliati; fu questa grettezza, signori che ci ha perduti in questa lotta; poichè per questa pochi generosi si sacrificarono; gli egoisti, i calcolatori si ritrassero dal sacrificio. Volete voi che le sventure del 1849 siano un esempio che atterrisca i popoli perchè mai più osino intraprendere la guerra d'indipendenza? Ebbene, rifiutate ogni soccorso, otterrete il vostro intento. Volete voi in una guerra trovare il concorso di tutti i cittadini? Indennizzate i generosi che si sono sacrificati, g'innocenti che si trovarono avvolti in una catastrofe senza loro colpa. Questo è il solo modo di aver il concorso e la cooperazione di tutte le forze di una nazione ad un grande cimento. Credete voi in buona fede che siano questi tempi di attenersi a questo riguardo alle antiche norme di diritto? Credete voi che sia bene abbandonare nella miseria tanti rovinati collo spettacolo sugli occhi di tanti altri avventurosi cui profitto la generale sventura? Signori, non intendo offendere nessuno, nè molto meno irritare meschine passioni, ma voglio rilevare i fatti. Signori, pensateci due volte, forse verrà, e non è lontano pur troppo il giorno, che voi sarete obbligati a fare appello alla nazione, alla generosità, agli sforzi degli individui. Come pensate abbiano a rispondere quelli che sono stati abbandonati nella loro sventura questa volta?

Diceva il signor relatore che a loro resta la gloria del sacrificio. Sì, o signori, questa gloria nella nostra miseria è l'unico nostro compenso: noi lo sentiamo questo sentimento, ma un altro pure sentiamo profondamente, il sentimento dell'ingiustizia di quelli che si giovarono e si salvarono col nostro sacrificio. Se la guerra fosse stata combattuta con quella costanza che si doveva combattere, ebbene io deputato della Lomellina, o signori, aveva detto a Carlo Alberto di fare un deserto della Lomellina, e che i Lomellini erano superbi di sacrificarsi al bene dell'Italia e alla gloria del loro Re. I Lomellini mi nominarono deputato ed essi approvarono il mio voto, ed essi avrebbero fatto il loro dovere, o signori. Ma quando questa guerra fu sospesa precisamente ai confini della Lomellina, quando (almeno le persone che non giudicano che dietro l'impressione del momento e delle apparenze) dicono apertamente che sono stati sacrificati per salvare il resto del paese, perchè il resto del paese non concorrerà a riparare o almeno ad alleggerire i loro mali? Sono pochi giorni che io sono stato nella Lomellina, o signori: dalla parte di Vigevano particolarmente, fa veramente compassione lo stato di quella povera gente. E notate bene che oltre alle riparazioni dei danni aspettano ancora da un anno il rimborso delle requisizioni, le quali caddero tutte sui piccoli proprietari o affittavoli, perchè i signori hanno quasi tutti affittato, e che mancano del necessario bestiame e dei primi capitali per far valere le terre. A voi il giudicare l'impressione che farà su quegli abitanti una legge così tardiva, e che riduce al quarto la cifra di un'indennità già riveduta e liquidata da quattro Commissioni governative.

Certo al nuovo grido d'Italia e di guerra nazionale queste impressioni sfumeranno, come sfumeranno tante altre cattive memorie. E la Lomellina che per la causa italiana ha sborsato più di 500,000 franchi senza essere obbligata, o signori, quella Lomellina di cui non so capire come potesse emettere

tanto denaro, perocchè noi dal principio della lotta fino al termine fatale siamo sempre stati soggetti al passaggio o al prolungato soggiorno delle truppe, tanto nel ritorno che nell'andata, al transito degli emigrati di tutti i corpi dei volontari italiani, quella Lomellina non mancherà sicuramente anche un'altra volta al suo dovere. Sicuramente che se il Piemonte riprendesse la lotta, la Lomellina rinuncierebbe volentieri al rimborso che voi attualmente state per votare a riparazione dei danni da essa sofferti. Ma se ora i Lomellini la desiderano, se la implorano adesso dalla equità del Parlamento, signori, egli è per rifondere i capitali che già prodigarono alla causa nazionale, rimettere le loro fortune, rin vigorire col sentimento della riconoscenza le simpatie verso gli altri fratelli del regno, l'amore verso il Governo onde potere un'altra volta, che io spero vicina, contraccambiare gli uni e l'altro con altrettanti sacrifici. Poichè io posso assicurarvi senza timore di esagerare, che le vite e le sostanze dei Lomellini sono sempre a disposizione del Governo per la causa d'Italia.

PRESIDENTE. Domando se la Camera vuol passare alla discussione degli articoli.

Voci. Domani! domani!

MOIA. Prima di passare alla discussione degli articoli si deve chiudere la discussione generale.

PRESIDENTE. Se si passa alla discussione degli articoli, vuol dire che nessuno domanda la parola sulla legge in generale, e la discussione generale resta chiusa di sua natura.

MOIA. Poichè si tratta di deliberare sulla chiusura della discussione generale, domando la parola contro la chiusura. La questione stata ora suscitata è di molta gravità. Nessuno si aspettava che si aprisse quest'oggi una sì importante discussione, nessuno quindi ha potuto prepararsi. Io vorrei fare una proposta prima che si passasse alla discussione degli articoli. Io so benissimo che il principio della solidarietà non è scritto nei nostri Codici, ma io desidererei che vi si scrivesse e che la Camera cogliesse questa occasione per darvi una prima sanzione. La questione, come vedete, o signori, è molto grave, e chiedo che la discussione venga differita a domani.

Voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Porrò ai voti la sua proposta.

Quelli che vogliono che la presente discussione sia differita a domani vogliono alzarsi.

(È differita a domani.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni;
- 2° Seguito della discussione sulla legge pei danneggiati della Lomellina;
- 3° Discussione del progetto di legge pel nuovo sistema stradale della Sardegna.